



- ◆ Trabajo realizado por el equipo de la Biblioteca Digital de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

# P R I M A P A R T E.

Dell' autorità, dignità, & vfficio dell'  
Inquisitore, e delle persone, con-  
tro alle quali procede il  
Santo Officio.

---

*Qual sia l' autorità, dignità; & officio  
dell' Inquisitore.*



Essendo l' Inquisitore immediatamente  
delegato dalla Santa Sede Apostolica  
à conoscere, e terminare le cause con-  
cernenti la Fede, e la Religione, e te-  
nendo egli il luogo del Sommo Pontefi-  
ce, e rappresentando la persona di Sua beatitudine,  
e grande è l' autorità di lui,ौरana la dignità, emi-  
nente l' officio. Il che si può anche conueneuol-  
mente argomentare, e dall' eccellenza, e dalla ma-  
està, e dalla copia di quei gran personaggi, che dal  
principio del Mondo insino à i nostri tempi hanno  
un tanto carico essercitato. Percioche Inquisitore  
marauiglioso fu Iddio benedetto, che negli antichi  
tempi castigò Adamo, & Eua, il Popolo d' Israele  
tante, e tante volte, Core, Datan, & Abiron, Ofni,  
& Finees, Salomone istesso, e tant'altri per la loro

infedeltà, heresia, & idolatrie. Inquisitore fù Giacob il Patriarca, che à i suoi famigliari comandò, che leuassero dalle loro case tutti gl'Idoli. Inquisitore fù Abimelech, il quale distrusse la Città di Sichem, & abbruciouui Baal con ben mille huomini. Inquisitore fù il Rè Saul, che tolse via dal paese gl' Incantatori, i Maghi, e gl'Indouini. Inquisitore fù il Rè Dauid, che volle fossero arsi i falsi Iddij de' Filistei. Inquisitore fù Asa, che fracassò tutte le statue degl'Idolatri. Inquisitore fù Zamri, che uccise tutta la famiglia, e parentado dell'infedele Baasa. Inquisitore fù Elia, che fece tagliar à pezzi ottocento cinquanta Profeti del Diauolo. Inquisitore fù Giofasat, che disfece gl'Idoli, & ispiantò i boschi à i Demonij dedicati. Inquisitore fù Iehu, che punì l'apostata, e miscredente Ioacham. Inquisitore fù Iosia, che purgò il Tempio dall'immondezze de' bugiardi Numi. Inquisitore fù Nabucodonosor Rè di Babilonia, che hauendo priuato di vita, e di Regno l'heretico Heliachim, debellato l'infedele Egitto, e dato à i perfidi Israeliti il meritato castigo, promulgò quel grand'Editto à gloria del vero, e uiuo Dio del Cielo. Inquisitore fù Ciro Rè di Persia, che à i Giudei miseramente banditi con publico decreto concedette il ritorno alla loro patria, e Tempio. Inquisitore fù Esdra, che ridusse gli Hebrei al culto della dinanzi da loro violata legge. Inquisitore fù Mattatia, che co' suoi figli tante cose fece per la stessa Legge. Inquisitore fù Guda Macabeo, che con tanto valore ammazzò gli empj, e profani nemici del suo Dio. Inquisitore fù Gionata, che diede il fuoco al tempio del falso Dio Dragone. Inquisitore

fù

fù Hircano, che atterò similmente il sacrilego tempio del monte Garizin. Che vò io annouerando? Inquisitore primo, e supremo della Legge Euangelica fù CHRISTO Redentore, che in tutta la vita sua ad altro non attese giamai, che ad introdurre il culto della vera Fede, e Religione. Inquisitore fù Gio: Battista, che all'impurissimo Rè Herode virilmente l'incestuoso matrimonio con la Cognata, rimprouerando, riportonne per suo trionfo vna gloriosa morte. Inquisitore fu Giouanni Euangelista, che à difesa della Diuinità del suo amante, & amato Christo scrisse il gran Vangelo. Inquisitore fù Pietro Apostolo, che in virtù dello Spirito Santo diede la morte ad Anania, & alla moglie. Inquisitore fù Domenico il gran Padre de' Predicatori, che con l'armi della parola di Dio, e con la forza de' miracoli combattè contra gli Albigei, e con l'autorità concessali dalla Santa Sede procedè contra molti altri Heretici del suo tempo. Inquisitore fù Pietro il glorioso martire, e degno figlio d'vn tanto Padre, che primieramente col fulmine della predicatione, e con la spada del giudicio, e poscia col sangue, e con la vita pugnò contro i Manichei, gli confuse, gli atterò, gli spense affatto. Inquisitore fù Pio V. il sommo, e souerano Pastore, e Monarca della Chiesa, che frà le gran cure del suo Pontificato, oltre à quello, che in prima haueua fatto, volle, che la principale fosse l'estirpazione de' scelerati Heretici. Inquisitori furono tanti, e tant'altri, così Domenicani, come Francescani, che doppo mille heroiche imprese contra gli Heretici, gia nel numero de' Martiri, e Confessori accolti godono la sù nel

A 4 Cielo

Cielo l'eterna Beatitudine, e risplendono quà giù in terra per gloriosissimi miracoli. Fassi oltre a ciò l'autorità, e Maestà dell'Inquisitore Apostolico molto riguardeuole, e per imitazione, procedendo egli contra gli Heretici, anco per quelli all'ordine giudiciale s'aspetta, à sembianza di Dio castigante colà nel Paradiso Terrestre i primi nostri Progenitori, e per l'ampiezza de i priuilegi da i Sommi Pontefici in vari tempi à loro concessi, e per la potestà del Tribunale, che maneggia nella Chiesa di Dio, la quale appunto è tanto grande, ch'egli con disfufata foggia procede contra ogni sorte di persone, ò vili, e plebee, ò grandi, e potenti, ch'elle siano. E non solo contra i Secolari, mà anche contra gli Ecclesiastici, e non pure contra i viuui, mà etiandio contra i morti vibra la spada del suo gran potere, non a fine alcun mondano, mà per conseruazione della Dottrina di Christo, per mantenimèto della Fede Cattolica, e per accrescimento della gloria di Dio. E cotal potestà, come grandissimo terrore apporta à gli huomini cattiuui per l'infamia, e vituperio, conficazione de' beni temporali, priuazione d'honori, e dignità, pene temporali anco della vita, e molti altri mali, che à i colpeuoli d'heretica prauità piombano sul capo, così à i buoni rende consolazione inestimabile per l'estirpazione di così abomineuole, e detestando vizio. I mezi poi, de' quali si ferue l'Inquisitore per giungere a così degno, e sacrosanto fine, sono hormai troppo più noti, e manifesti à tutti, di quello, che faccia hora metterlo lo spiegarli. Chi non sà, l'officio dell'Inquisitore esser di comandare, proibire, citare, esaminare, carcerare, scomunicare,

care, tormentare, decretare, sentenziare, assoluere, e condannare? E perche diuino, e celeste è il carico, ch'egli tiene, deue consequentemente mostrarli nel proceder giudicialmente integerrimo, nell'incaminar le caue lecretissimo, nel gouernare i carcerati caritatiuo, nel credere à i detti de' testimoni cauto, nel difendere i Rei piegheuole, nel decidere i casi maturo, nel riceuere i penitenti benigno, nel sentenziare i colpeuoli graue, nel punire i pertinaci severo, nell'effeguire le sentenze costante, e tale alla fine, che in tutte le sue azioni con la dignità del Personaggio accompagni sempre vn'Angelica purità di Paradiso.

E per discender hormai vn poco più a' particolari, diciamo, che officio dell'Inquisitore è, non pure nel primo suo ingresso à questo nobilissimo carico far promulgare, mà nel progresso ancora souente far leggere l'Editto Generale del Santo Officio, senza mutamento alcuno della forma prescritta già dal supremo Tribunale detta santa, & Vniuersale Inquisizione Romana, effortando per se stesso, e per mezzo d'altri ancora efficacissimamente ogn' vno ad aiutare in tutti i modi possibili la santa, & honorata impresa di estirpare fin dalle radici, e gli Heretici, e l'heresie.

E si come in qualche persona per disauentura si scoprisse la peste, ogn'vno correria à farlo sapere à chi bisognasse, acciò così fatto male contagioso non andasse serpendo negli altri, così sempre, ch'ei si sa, ò si sospetta, che alcuno sia heretico, ò sospetto d'heresia, accioche questa maledetta peste non si diffonda negli altri, si dee senza alcuna pre-

ceden.

cedente correzzione, sotto precetto obliganti à peccato mortale, denunziar quanto prima all'Inquisitore, ouero all'Ordinario del luogo; ne può chiunque si sia tralasciare di ciò esseguire in frà lo spazio di dodeci giorni, termine perentoriamente assegnato à douer fare simil denonzia, anco sotto pena di scomunica *latæ sententiæ* da incorrerli *ipso facto*, & altre pene: come chiaramente si vede nel precetto emanato dal predetto Sacrosanto Tribunale sotto il dì 8. di Marzo MDCXXIII. Dalla quale scomunica non possono i trasgressori esser assoluti fuori che dal Sommo Pontefice, e da esso Sacro Tribunale; ne saranno assoluti, se prima giuridicamente riuelando i detti Heretici, e sospetti d'heresia non hauranno sodisfatto. Ne stimino già d'esser chiamati spie del Santo Officio, sì perche sempre sono tenuti secreti, sì anche perche in caso di peste corporale non temeriano di questo nome, oue andasse il pericolo del publico: oltre che facendolo Per zelo di Dio giusto riguardatore de gli altrui meriti n'hauranno premio in Cielo, senza punto temere di biasimo alcuno in terra.

Deue parimente essortare i suoi Vicari, Consultori, Notari, & altri chiamati ad esser presenti à gli atti del Santo Officio, à voler esser secretissimi, perche nou v'è cosa, che più rouini le cause, quanto il non offeruare la secretezza, e perciò sarà auuertito di non permettere, che i Notari diano copia de gli atti del Santo Officio per qualsuoglia causa, fuor che al Reo, e solamente quando pende il processo, & egli dee far le sue difese, & all'hora senza il nome de' testimoni, e senza quelle circostanze, per le qua-

li il

li il Reo potesse venire in cognizione della persona testificante, come à suo luogo dirassi opportunamente.

*Indulgenze, che acquistano gl' Inquisitori, i Vicari, e tutti gli altri Officiali della Santa Inquisizione, & anco altre persone per rispetto di esso Santo Tribunale.*

**E**ssendo il Sommo Pontefice Romano vero, e legitimo dispensatore del gran tesoro de' meriti di Christo, e de' suoi Santi, di cui tiene egli solo quaggiù in terra la chiaue, ha egli sempre con grazie speciali favorito tutti quelli, che nella Vigna del Signore hanno valorosamente faticato, ma ciò singolarmente si è visto per diuersi accidenti adoprare in vari tempi verso i Ministri della Santa Inquisizione, a' quali, sicome à lauoratori nel vero utilissimi, & oltre modo necessari al mantenimento, e propagazione della Santa Fede Cattolica, liberalissimo di così fatte grazie si è dimostrato; perciò che egli è cosa certa, che à gl' Inquisitori, mentre ne' sacri affari dell' Inquisizione corraggiamente ogn' opra, & ogni forza loro impiegano, per cialcun' atto perfetto da essi contro gli Heretici in fauor della Fede celebrato, come di riconciliazione, aburazione, & assoluzione, ò d'altra qual si voglia esecuzione, quell' ampia Indulgenza plenaria si comunica, la quale già nel sacro, e general Concilio Lateranese sotto Inuocenzio III. & chiunque intrepidamente all' alta impresa di Terra Santa soccorso hauesse da-

to,

to, fu con larga mano conceduta. Appresso vn tanto tesoro, se durante il loro vfficio auuiene, che dalla presente facciano all'altra vita passaggio, acquistano similmente Indulgenza plenaria, & remissione di tutti i lor peccati; de' quali però siano contriti, e confessati. E simile Indulgenza plenaria viene pur anco in così fatto caso conferita à i Vicarij, Notari, Fiscali, Consultori, & altri Officiali della Santa Inquisizione, oltre all' Indulgenza di tre anni, ch'essi riceuono, qualunque volta in fauor della Fede fanno (com'è già detto) qualche azione ad esso Santo Officio pertinente; la quale ottengono parimente tutti quelli, che denonziano alcuno heretico, ò diffamato, ò sospetto d'heresia, ò rendono in causa di Fede testimonianza nel Santo Tribunale, ò danno aiuto, consiglio, ò fauore à gl'Inquisitori, per impugnare, & ispugnare gli heretici, e fautori, ricettatori, e difensori di essi. E tutto ciò si vede chiaro, e manifesto rispettiuamente nelle Bolle de' Sommi Pontefici Urbano IV Gregorio IV. Clemente IV. Alessandro IV. Clemente VII. e Pio V.

Molte, e molt'altre grandi, e notabili Indulgenze, anco plenarie, acquistano i sopradetti Inquisitori, Vicarij, & altri Officiali della Santa Inquisizione, come apparisce per Breue della Santità di N. S. Paolo Papa V. sotto il dì 29. Luglio 1611. Ne tralascierò di dire, per maggiormente inanimare ciascuno al pronto seruigio di questo Santo Tribunale, che à i sudetti Padri Inquisitori da i Santissimi Pontefici Calisto III. Innocenzio IV. e Gregorio IX. si dà facultà di poter concedere à tutti quelli, che confessati prima sacramentalmente i loro peccati, in-  
ter-

teruerranno alle prediche, ò ragionamenti di Fede, che da essi Inquisitori, ò da altri di loro commissione sogliono farsi, venti, e quaranta giorni d'Indulg.

Douranno dunque gl'Inquisitori, & in luogo d'essi i Vicari, per l'obbligo commune ad ogni buon Cristiano, e speciale à tutti gli Ecclesiastici, di promuovere la Santa Fede, per lo merito, che in ciò s'acquista appresso à Dio, per lo tesoro dell'Indulgenze, che loro si concedono, e per ragione particolare del lor proprio carico, esser diligenti, e solleciti in vn tanto Officio, e procedere in esso (come si è detto) con puro zelo della Santa Fede, e dell'honor di Dio, posponendo ogn'interesse, e rispetto, ouer timor mondano, e rimembrando, che nel procedere, e giudicare tengono anco vece, e sembianza della parte offesa, che è principalmente Iddio benedetto, e che perciò mentre della Catolica Fede si chiamano, e per opra sono Custodi, e difensori, l'honore, e la riputazione dell'istesso Dio hanno per iscopo di difendere, e conseruare; che sono oltre à ciò l'occhio del Mondo, & vn viuo, e lucente Sole, onde si fuggano le tenebre degli errori, e pura si conserua, e senza alcuna macchia la luce della Fede: e finalmente le vere sentinelle della Chiesa, accioche nel fosco della notte di quiete spirituale dell'anima, e giungano poi tutti al chiaro giorno dell'eterna felicità nel Cielo.

*Contro à quai persone proceda il Santo Officio.*

**S**I come cinque generalmente sono i casi, & i delitti appartenenti à questo Santo Tribunale, cioè.

cioè. Primo, l'Heresia formale, la sospizione d'essa. Secondo la Fautoria de gli Heretici, e sospetti d'heresia. Terzo, la Negromanzia, Maleficij, Stregarie & Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto l'Offesa, e la resistenza al Santo Officio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio.

Prima, contro gli Heretici, ò sospetti d'heresia.

Seconda, contra i Fautori loro.

Terza, contro i Maghi, Malefici, & Incantatori.

Quarta, contro i Bestemmiatori.

Quinta, contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, e tuoi Officiali.

Et accioche meglio siano distinte, e conosciute tali persone, dichiareremo con esempi quali siano.

### De gli Heretici.

**H**eretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scriuono cose contro la Sacra Scrittura,

Contro gli articoli della Santa Fede.

Contro i Santissimi Sacramenti, Ceremonie, e Riti, ouero vso d'essi.

Contro i Decreti de' Santi Concilij, e Determinazioni fatte da i Sommi Pontefici.

Contro la suprema autorità del Sommo Pontefice.

Contro le Tradizioni Apostoliche.

Contro il Purgatorio, & Indulgenze.

Quelli, che rinnegano la Santa Fede, facendosi Turchi, ò Hebrei, ò d'altre sette, e lodano le loro

offer-

offeruanze, e viuono conforme ad esse.

Quelli, che dicono, che ogn'vno si salua nella sua Fede.

### De' sospetti d'heresia.

**S**ospetti d'heresia sono quelli, i quali dicono alle volte in materia di Fede certe proposizioni, le quali offendono l'orecchio degli vditori, e non le dichiarano.

quelli, che se bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abusare i Santissimi sacramenti, & in particolare l'Hostia consacrata, & il santo Battefimo, battezzando cose inanimate, come calamita, carta vergine, imagini, faue, candele, & altre simili.

Quelli, che abusano cose sacramentali, come Olio santo, Cresima, parole della consecrazione del corpo, e sangue di Nostro Signore, acqua benedetta, candele benedette, &c.

Quelli, che dileggiano, feriscono, spezzano, imbrattano, ò percuotono la Santa Croce, & altre Imagini sacre.

Quelli, che tengono, scriuono, leggono, ò danno, ad altri à leggere libri prohibiti nell'Indice, e negli altri Editti particolari.

Quelli, che notabilmente s'allontanano dal viuere commune de' Catolici, come in non confessarsi, e comunicarsi vna volta l'anno, in mangiare cibi prohibiti senza necessità ne i giorni determinati dalla Santa Madre Chiesa, in non andar mai alla Messa, e simili.

Quelli,

Quelli, che non essendo Sacerdoti ardiscono di celebrare la Messa, & ascoltar le confessioni de' penitenti, che perciò in caio, venga loro per grazia, dopo d'essere stati processati, e legitimamente conuinti, ò confessi, perdonata la pena ordinaria, ò spontaneamente compaiano nel Santo Officio, depono in ogni modo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia.

Quelli, ch'essendo Sacerdoti celebrano senza consecrare.

Quelli, che sacrilegamente presumono di reiterare i santi Sacramenti del Battesimo, Confermazione, & Ordine.

Quelli, che hauendo moglie riceuono gli ordini sacri, ò congiunti con vna ne prendono vn'altra.

Quelli, ch'essendo costituiti in detti ordini sacri ò con legame di religione astretti ad offeruar castità, pigliano moglie.

Quelli, che ascoltano, etiamdio vna volta sola, le prediche degli Heretici.

Quelli, che citati, e chiamati à risponder *de Fide*, non vogliono vbbidire, ò contumacemente si assentano, ne frà il termine competente, giuridicamente loro assegnato, si curano di comparire.

Quelli, ch'essendo in qualsiuoglia modo scomunicati per causa di Fede, non si curano di sodisfare al Santo Tribunale anche prima che passi l'anno.

Quelli, che per familiarità, e conuersazione hauuta con Heretici notori, e manifesti, saranno stati difamati per Heretici.

Quelli, che visitano, accompagnano, e con doni, e presenti honorano gli Heretici, & impediscono la lor punizione.

Quelli,

Quelli, che in causa di Fede hauranno giudicialmente negato quello, che prima haueuano affermato, ò pur detto la bugia, & anco spergiurato.

### De' Fautori degli Heretici.

**F**Autori de gli Heretici sono quelli, i quali difendono, fauoriscono, e danno aiuto à quelli, contro de' quali procede il Santo Officio.

Quelli, i quali sapendo, alcuno esser Heretico, ò fuggituo dalle forze del Santo Officio, ò citato, l'alloggiano, ò nascondono, lo consigliano, ò gli danno qual si voglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo officio.

Quelli, che aiutano i carcerati à fuggire, ò rompere le carceri, dando loro qualsiuoglia strumento.

Quelli, che senza licenza parlano co' carcerati, ò li consigliano, od istruiscono à tacere la verità, ò gli scriuono.

Quelli, che con fatti, ò con parole minaccieuoli impediscono i Ministri del Santo Officio nell'esecuzioni commesse, come di citare, ò carcerare, ò punire alcun delinquente.

Quelli, che scientemente porgono consiglio, aiuto, ò fauore a' sopradetti impeditori del S. Officio.

Quelli, i quali trafficano con Heretici, mandando loro robbe, denari, lettere, e simili, ò riceuendone da essi.

Quelli, i quali subornano i Testimoni à tacere il vero contro alcuno nel Santo Officio.

Quelli, i quali nascondono, rubbano, abbrucciano processi, ò altre scritture pertinenti al S. Officio.

B

Quelli,



Quelli, i quali conoscendo Heretici, ò sospetti, come di sopra, non gli depongono al Santo Officio.

### *De' Maghi, Streghe, Incantatori, e simili.*

**P**erche simili forti di persone abbondano in molti luoghi d'Italia, & anche fuori, tanto più conuiene esser diligente; e perciò s'hà da sapere, che à questo capo si riducono tutti quelli, c'hanno fatto patto, ò implicitamente, ò esplicitamente, ò per se, ò per altri, col Demonio.

Quelli, che tengono costretti (com'essi pretendono) Demoni in anelli, specchi, medaglie, ampolle, ò in altre cose.

Quelli, che se gli sono dati in anima, & in corpo, apostatando dalla Santa Fede Cattolica, che hanno giurato d'esser suoi, ò glie n'hanno fatto scritto, anco col proprio sangue.

Quelli, che vanno al ballo, ò (come si suol dire) in striozzo.

Quelli, che maleficiano creature ragioneuoli, ò irragioneuoli, sacrificandole al Demonio.

Quelli, che l'adorano, ò esplicitamente, ò implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, ò altre cose.

Quelli, che l'inuocano, domandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, ò Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, seruendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto, cinque detti pongono al muro, cinque Diavoli scongiuro, & altri simili.

Quelli,

Quelli, che gli domandano cose, ch'egli non può fare, eome sforzare la volontà humana, ò sapere cose future dipendenti dal nostro libero arbitrio.

Quelli, che in questi atti diabolici si seruono di cose sacre, come Sacramenti, ò forma, e materia loro, e cose sacramentali, e benedette, e di parole della diuina Scrittura.

Quelli, che mettono sopra Altari, doue s'hà da celebrare, faue, carta vergine, calamita, ò altre cose, accioche sopra d'esse si celebri empimente la santa messa.

Quelli, che tengono, scriuono, ò dicono orazioni non approuate, anzi riprouate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infra scritte, cioè.

Quelle, che si recitano per farsi amare d'amore dishonesto, come sono l'orazioni di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena.

Quelle, che si dicono per sapere cose future, ò occulte, come la già detta, Angelo santo, Angelo bianco, &c. e quella, Dolce Vergine, e simili.

Quelle, che contengono nomi incogniti, ne si sà il loro significato, con caratteri, circoli, triangoli, &c. quali si portano adosso, ò per farsi voler bene, ò per essere sicuri dall'armi de' nemici, ò per non confessare il vero ne' tormenti.

Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritture di Negromanzia, e fanno incanti, & esercitano Astrologia giudiciaria nelle azioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli, che fanno (come si dice) martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar passione, e per impedire l'atto matrimoniale.

B 2

Quelli,

Quelli, che gittano le saue, si misurano il braccio con l'ipanne, fanno andare attorno i sedazzi, leuano la pedica, guardano, si fanno guardare sù le mani per sapere cole future, ò passate, & altri simili sortilegi.

### De' Bestemmiatori.

**Q**uantunque ogni bestemmia sia degna di gran punizione, con tutto ciò il Santo Officio non procede se non contro coloro, i quali professano bestemmie hereticali, e sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono negli art. coli della Santa Fede, e quanto più abbondano i delinquenti in questi tempi, tanto più deouono esser vigilantissimi i Giudici. E per dare alcune regole per conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali no, deue auuertirsi, che si chiamano Bestemmiatori hereticali.

Quelli, che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, come l'Oanipotenza sua, dicendo al dispetto &c. **D.** poltrone. Io farò la tal cosa, ancorche Dio non voglia. Tu m'hai fatto tutto il male, che hai potuto, e simili; la Guastanza, dicendo, **D.** traditore, **D.** parziale, ò partegiano; la Prouidenza, dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equiualeanti parole, la Bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire, puttana di **D.** ò simili.

Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio, come puttana **N. D.** ò contro la maternità sua santa.

Quelli, che dicono parole contro la Santa Chiesa,

sa, e Santissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battesimo, Rinego la fede, &c. e contro la gloria de' Santi canonizzati.

### Di quelli, che s'oppongono al Santo Officio, e l'offendono.

**M**olti di questi tali sono compresi sotto il capo de' Fautori, e per hora si nominano questi per esemplo di tutti gli altri, contro de' quali hassi à procedere, cioè.

Quelli, che offendono le persone del Santo Officio, cioè, Inquisitori, Vicari, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, & altri Effecutori mandati dal Superiore, siasi l'offesa, ò nella vita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qual si voglia altro modo, ò pur anco li minacciano.

Quelli, che offendono, ò fanno offendere i Denunciatori, e Testimoni esaminati nel Santo Officio, con percosse, ò con ingiurie, ò con minaccie.

Quelli, che rubbano scritture, ò libri, ò qualsiuoglia altra cosa del Santo Officio.

Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del Santo Officio, acciò non siano letti; ouero gli leuano dal luogo, doue sono stati affissi.

### De gli Hebrei, & altri Infedeli.

**B**enche i Giudei, gl'Idolatri, i Maomettani, e gl'Infedeli d'altre sette, non soggiacciano ordinariamente al giudicio della Santa Inquisizione,

in molti casi nondimeno, i quali sono anche espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, possono essere dal Santo Officio castigati.

I Giudei, se negassero quelle cose della Fede, le quali a noi Christiani, & a loro sono comuni, come, Iddio esser vno, eterno, onnipotente, creatore dell'vniuerso, & altre simili.

Se inuocassero, ò consultassero i Demoni, ò facessero loro sacrifici, suffumigi, orazioni, & ossequio, per qual si voglia fine: e se insegnassero, ò inducessero altri a fare tali cose.

Se empicamente dicessero, che il Saluator nostro Giesù Christo fosse stato huomo puro, e non Dio, ò peccatore, e che la sua Santissima Madre non fosse stata Vergine, & altre simili bestemmie.

Se inducessero in qual si voglia modo alcun Christiano a rinnegare la Santa Fede.

Se impedissero alcun Hebreo, ò altro Infedele, che si volesse far Christiano, ò lo consigliassero, ò inducessero a non farsi.

Se facessero fuggire Neofiti, ò in ciò porgersero alcun aiuto, ò fauore.

Se tenessero, occultassero, ò diuulgassero libri Talmudici, & altri libri Giudaici dannati, o prohibiti, e similmente libri prohibiti a i Christiani; ò scritture magiche, & altri libri, ò scritti contenenti, ò tacitamente, ò espresamente, heresie, ò errori contro la sacra Scrittura del Vecchio Testamento, ò contumelie, impietà, e bestemie contro Dio, la Santissima Trinità, il Saluator nostro, la Christiana Fede; la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, & altri Santi di Dio,

contro


contro la Santissima Croce, i Sacramenti della Nuova Legge, le sacre Imagini, la Santa Catholica Chiesa, la Sedia Apostolica, contro i fedeli, specialmente Vescouo, Sacerdoti, & altre persone Ecclesiastiche, ò contro i Neofiti, che nuouamente sono conuertiti alla Santa Fede, ò che contenessero narrazioni impudiche, & oscene.

Se bestassero i Christiani, e per disprezzo della passione di Nostro Signore nella Settimana santa, e specialmente nel Venerdì santo, ò in altro tempo crucifigessero agnelli, pecore, ò altra cosa.

Se tenessero nudrici, ò balie Christiane.

E similmente sono soggetti al Santo Officio in tutte le cose contenute sotto i capi de' Fautori d'Heretici, de' Maghi, & Incantatori, e de' gli Offensori del Santo Officio.

Gli altri Infedeli ancora possono esser castigati dal Santo Officio per li medesimi delitti rispettuamente.



Nella  
Bolla di  
Gregorio XIII.  
Antiqua  
Iudaeorum  
improbitas.

Nella  
Bolla di  
Clemente VIII.  
Cum Hebræorum  
maltitia.

Gregor.  
XIII.  
nella  
Bolla so-  
pradet-  
ta.

# SECONDA PARTE.

Del modo di formare i processi, & esaminare i Testimoni, & i Rei.

## *Due modi di formare i processi.*



Vando l'Inquisitore haurà auviso, essere ne' luoghi della sua giurisdizione alcuno, il quale sia incorso in qualcheuno de' soprannominati delitti, ò altri, che però appartengono al Santo Officio, subito sarà obligato, per l'Officio, che tiene, a farne giuridico processo in scritto; e perche potrà sapere, & hauer cognizione del delitto, e delinquente, ò per mezzo del deponente, & accusante per fama publica; però nell'vno, e nell'altro modo gli sia lecito incominciare il processo; e per chiarezza quì si mostrerà di fare l'vno, e l'altro.

### *Primo modo di fare il processo per via di denuncia.*

**I**L primo modo, nel quale si forma il processo nel Santo Officio, si chiama per via di denuncia.

tra-

(tralasciando quel modo, ch'è per via d'accusa, sì perche rare volte occorre, sì anco perche è quasi il medesimo, che questo per via di denuncia) & è quando viene alcuna persona à denunziarne vn'altra, che habbia commesso qualche delitto spettante al Santo Officio de' soprannominati, ò altro, come o'hauer tenuta qualche heresia, fatto qualche incanto, ò proferto bestemmie hereticali, e dice, che ciò fà, cioè denuncia per isgrauio della propria coscienza, per zelo della Santa Fede, per non cadere in ilcommunica, ò perche il suo Confessore gli l'hà imposto: non esponendosi à voler prouare il delitto, che depone, ne esser attore, ò parte contro del denunziato. E questo è il più commune, e più vsitato modo, che si offerua nelle cause dell'Inquisizione.

Quando adunque verrà alcuno per deponere, subito, senza differire in altro tempo la denuncia, s'ascolterà, e se in caso è pertinente al Santo Officio, chiamato il Notaro specialmente instituito dall'Inquisitore, si darà il giuramento al Comparsante di dire il vero, facèdolo toccare gli Euangeli con le sue mani, dappoi se gli farà vn'ammonizione paterna, che sia auuertito à dire solamente il vero, imperoche facendo altrimenti offenderebbe Iddio, il professo, e se stesso, e peccarebbe mortalmente, ne potrebbe esser assoluto mai fin'à tanto, che tornasse à giuocare tutto quello, che hauesse detto falsamente, oltre che incorrerebbe in molte altre pene temporali grauissime.

Dipoi si scriuerà il nome, cognome, patria, padre, esercizio, età, & habitazione del Comparsante, alla presenza di chi comparisce, il luogo, anno, mese, e gior-

giorno quando comparirà, che se gli è dato il giuramento, e ch'egli comparue spontaneamente, e si comincerà il processo in questo modo, ò in simile.

Die                      Mensis                      Annù

*Comparuit personaliter fronte coram M. R. P. F. N. Inquisitore N. sedente in aula Sancti Officij N. in meique Notarij, &c.*

*N. de N. filius N. nobilit, ouero, exercens artem, &c. e si descriua l'arte, ch'èsercita, habitas in loco N. etatis annorum &c. prout dixit, & ex aspectu apparebat, quò petitur audiri pro exoneratione propria conscientia, & ei data facultate, ac iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, iactis litteris sacris, &c. deposuit, ut infra.*

E qui se gli farà spiegare tutto il fatto, facendolo notare in scritto al Notaro.

Hauuta la deposizione, principalmente si cercherà di sapere, se egli è testimonio *de visu* del delitto, ò *de auditu*, e se hà contesti, i quali possano confermare questo suo detto, ò se almeno sà, che altri possano dare informazione di questo, specificandogli vno per vno, ponendo in scritto i nomi, cognomi, case alloggiamenti, e condizioni de' testimonij, che nominara.

Se gli farà esprimere l'occasione, per la quale è stato presente à quel delitto, il luogo doue fù fatto, le parole precise che furono dette, il giorno, e l'hora, se è possibile, & il numero delle volte che fù fatto, e tutte quelle cose, che porta seco il delitto denunziato.

Se gli farà anco dire il nome, cognome, padre, patria, essercizio, habitazione, & età del Reo denunziato, e si farà descriuere la persona di lui, cioè,

di

di che statura, effigie, barba, &c. egli sia.

Auertendo a far costare in processo le negatiue che dira, come sarà. Non mi ricordo, con che occasione diceste le tali parole. Non sò, in che luogo fosse precisamente. Non mi ricordo il giorno; mà fù circa al tal tempo, sò, ch'era di Verno, e simil modo.

Di più farà sempre seriuere tutto quello, che domanda al testimonio, si che auanti alla risposta, preceda in scritto l'interrogatione, nella quale sia posto tutto quello, che si ricerca: come se vorrà sapere, in che giorno N. bestemmio, non farà. *Interrog. Respondit.* Il tale disse nelle bestemmie. Mà prima farà, *Interrog. Quo die precise dictus denunciatus protulerit blasphemiam, &c.* E ciò si dourà parimente offeruare negli essami de' Rei.

Quando poi sarà finito l'essame, e che non resterà altro da interrogare, se gli faranno gl'interrogatori generali, come appresso.

*Interrog. Super generalibus, An ea, quæ dixit, odio, vel amore ductus deposuerit, aut ab exonerationem conscientiam, & Dei honorem, & gloriam.* Resp. &c.

*Interrog. An habeat aliquam inimicitiam, vel odium, aut litem, vel antea habuerit cum dicto N. per eum denunciato.* Resp. &c.

*Interrog. An confiteatur, & communicet quolibet anno, saltem in Paschate.* Resp. &c.

Dipoi, se vorrà il denunziante, gli si rileggerà l'essame anco alla presenza di due testimoni timorati, e secreti (te così farà giudicato espediente) nella quale rilezzione potrà il testimonio accommodare, di chiarare, leuare, ò aggiungere quello che vorrà, e

tutto

tutto ciò si dovrà notare nel fine in questo modo.

*Et dum de mandato P. Inquisitoris, & ad instantiam ipsius Testis legeretur sibi eius depositio, dixit. Auuertite &c. E si scriua tutto ciò che dirà, ò per aggiungere, ò per ilminuire, ò per dichiarazione. Ma non volendo aggiungere, ò sminuire cosa alcuna, se gli comanderà sotto pena espresa, ò arbitraria, e sotto il medesimo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua deposizione, ò effame. E poi il Notaro terminerà la deposizione in questo modo, cioè.*

*Quibus habitis, & acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus, &c. dimissus fuit, imposito sibi silentio super predictis sub iuramento, & in fidem se subscripsit. E se saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così.*

Io N. di N. contermo quanto di sopra si contiene.

Ma se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, & in fidem se subscripsit, scriuerà in questo modo. *Et cum (prout dixit) nesciret scribere, pro confirmatione suprascriptorum apposuit signum Crucis. E gli farà fare effectiuamente vna Croce con la penna così ✝*

*Actum per me N. de N. Notarium Sancti Officii, anno, die, loco, & coram, vt supra. E se vi faranno stati presenti testimoni, aggiungerà, presentibus pro testibus vocatis, &c. N. de N. & N. de N.*

E questa è la forma, che ordinariamente si potrà offeruare nelle denunzie, che faranno date da persone conosciute.

Ma se per forte venisse qualche straniero, e persona incognita a deporre, si potrà cominciare il processo in questa, ò simigliante maniera.

Die

Die

Mensis

Anni

*Comparuit personaliter sponte coram M. R. P. F. N. Inquisitore &c. in meique &c. Homo quidam statura &c. habens barbam &c. indutus toga &c. aut vestimento coloris &c. e si descriua diligentemente l'effigie, habito, e forma del Comparente, qui petiit audiri pro exoneratione propria conscientiae, & data sibi facultate, & iuramento in forma consueta super veritate dicenda, & per eum suscepto, tactis sacris litteris &c. fuit per presertim Adm. R. P. Inquisitorem.*

*Interrog. De nomine, cognomine, patre, patria, etate, exercitio, & habitatione ipsius Comparentis, & ad quid venerit ad Sanctum Officium. Resp. &c.*

E scritta la risposta, si seguiranno le interrogazioni, come di sopra.

Si suole anco tal volta senza dare il giuramento nel principio far notare la spontanea comparizione di quella forma, che s'è detto, e doppo che il denunziante haurà raccontato tutto il fatto, e sarà registrato nel processo, soggiungerà il Notaro.

*Quibus omnibus acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus &c. datum fuit iuramentum dicto Comparenti de veritate dicenda tam super premis, quam super his, de quibus interrogabitur infra, quod presertim, tactis sacris litteris, &c.*

*Interrog. An ea, qua dixit, & modo scripta fuerunt, vera sint, & illa pro veritate confirmet. Resp. &c.*

E poi si seguiranno l'opportune, e necessarie interrogazioni, come di sopra s'è accennato.

Riceuuta la denunzia, parti del Giudice faranno, auanti che si prendano l'altre informazioni, diligentemente auuertire, e maturamente considerare la

qua-

qualità, natura, costumi, e condizioni del denunziatore, con le circostanze non pur della persona di lui, ma d'ogn' altro particolare ancora compreso nella denuncia, acciochè senza causa non si generi ad alcuno odiosa molestia, e graue danno.

*Secondo modo di formare il processo per via d'inquisizione,*

**I**L secondo modo, nel quale si può formare il processo, e per via d'inquisizione, & è quando non v'è alcuno accusatore, ò denunziatore, che venga à far sapere nel Santo Officio il delitto, mà corre fama, e voce publica in qualche Città, ò Terra, ò Luogo, che alcuna persona hà fatto, ò detto alcuna cosa contro la Santa Fede, e tal voce, e fama viene all'orecchie dell'Inquisitore, e massime per via di persone graui, honorate, e zelanti della Fede; & in tal caso, non precedendo denuncia, ne accusa alcuna, mà solo per publica fama venendo à notizia del Santo Officio, che sia stato commesso alcun delitto, douerà esso Inquisitore per debito dell'vficio suo formarne inquisizione particolare, e cominciar il processo nel seguente, ò altro simigliante modo, cioè.

Die                      Mensis                      Anni

*Cum peruenisset ad aures M. R. P. Inquisitoris & c. publica quadam fama deferente, quod N. de N. dixit, vel facit talia contra Fidem Catholicam, e si scriua quello, che s'hà per fama contro di lui, come, quod dixerit, Non esse Purgatorium, vt tales, & tales blasphemias, cum scandalo, & admiratione multorum pratulerit. At-*

*ten-*

*tendens prafatus M. R. P. Inquisitor, quod iniurias Creatoris tolerare valde impium est, & illas maxime, quae, ultra Dei offensam, vergunt, vel vergere possunt in Sanctae Fidei Catholicae opprobrium, & iacturam, voluit ex debito officij iuridicè super his informari, & processit ad examinandum testes, quod à fide dignis accepit, posse aliqualem Sancto Officio informationem dare, locis, & temporibus, vt infra.*

E doppo questo principio farà citare i testimoni, e si registreranno i citati, la citazione, il giorno che farà data, e le relationi del Messo, in quella forma, che più à basso si dirà opportunamente.

*Modo d' esaminare i Testimoni del Fisco.*

**D**Oppo che il processo sarà fondato, e cominciato in vna delle dette due maniere, le quali comunemente s'vfano nel Santo Officio, douerà l'Inquisitore senza alcun indugio precedere più auanti, & esaminare quei testimoni, che ò sono nominati dal denunziatore, ò per relazione particolare saprà poter dare informazione al Santo Officio del delitto, e della persona contro di cui è stato denunziato, ò è peruenuto à sua notizia per fama, come di sopra. E però li farà citare, e registrare in processo dal Notaro il giorno della data citazione, & il tenore d'essa; acciò non comparendo nel termine statuito, e prefisso nella citazione, si possa procedere più oltre contro quel tale, che s'è citato. E si auertirà d'assegnare alla persona, che si cita, tempo commodo per poter comparire, considerata la distanza del luogo doue stà. Si possono anche far

far chiamare testimoni senza citazione in scritto, commettendo solo à qualche Efficatore, che vada à dir loro da parte dell' Inquisitore, che compariscano auanti di lui; e questo si potrà fare, quando i testimoni sono vicini nella medesima Città, Terra, ò Luogo, e non v'hà dubbio, che non debbano vbbidire. Si haurà anche non mediocre considerazione, se alcun testimonio fosse persona di grado, ò autorità, ò nobiltà segnalata, di mandare qualche persona particolare, e non Efficatore, a chiamarla, e specialmente Donne nobili, le quali anche (considerata la qualità loro) potrà l'Inquisitore ò andare, ò mandare ad esaminare alle loro case: auuertendo di non riceuer mai per scrittura testimonianza alcuna di qualsiuoglia persona effente, mà operi, che i testimoni di presenza depongano veramente e ò che fanno, & hanno veduto.

Comparti poi che saranno i testimoni, gli esaminera nel modo infrascritto, ò simigliante, cioè.

Die                      Mensis                      Anni

Examinatus f. ut pro informatione Sancti Officii per M. R. P. Inquisitorem, quò supra existentem &c. e si porrà il luogo doue sarà ad esaminare, ò nel Santo Officio, ò in Chiesa, ò in casa di qualche persona &c. in meique Notarij &c.

N. de N. filius N. ouero, se il padre del citato sarà morto, quondam N. de loco N. habèans ad presens in loco N. in domo propria, ouero, in domo N. de N. exercens artem &c. ouero, nobilis, etatis annorum &c. prout dixit, cui delato iuramento de veritate dicenda, quod prestir, tactis litteris, & prænys debitis admonitionibus. Interrog. Resp. vt infra.

Et

Et auanti che si cominci ad esaminare potrà l'Inquisitore ammonirlo à dir il vero per solo honore, e gloria di Dio, per debito di coscienza, e per lo giuramento preso. Auuertendolo, che sempre sarà tenuto secreto dal Sant'Officio, & acquisterà merito appresso à Dio.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & presentis examinis.* Resp. &c. E si scriva quello, che dirà.

Se dirà di sapere, ò d'immaginarsi la causa, per la quale è stato chiamato, e deue al presente esser esaminato, gli si faccia questa interrogazione.

Interrog. *Quomodo scierit, aut quare imaginetur, se huiusmodi de causa fuisse vocatum, & ad presens fore examinandum.* Resp. &c. Et hauuta la risposta da lui, si soggiunga.

*Et sibi dicto, quod seriatim dicat, & narret quidquid scit de huiusmodi facto.* Resp. &c

Eraccontato, ch'egli haurà quello che sà, per maggior chiarezza si potranno aggiungere quelle interrogazioni, che l'Inquisitore giudicherà necessarie per descriuer minutamente il delitto, il delinquente, i complici, il luogo, doue è fatto il delitto, il tempo preciso quando fu fatto l'occasione, il numero delle volte, alla presenza di chi, s'egli è testimonio di vista, ò d'vdito, la fama del denunziato, e simili circostanze.

Mà se il testimonio dirà di non sapere, e di non immaginarsi la causa, per la quale sia stato chiamato, e debba esser esaminato, gli si facciano queste interrogazioni.

Interrog. *An cognouerit, vel cognoscat aliquem Hæ-*

G

recti-



*reum, seu aliquos Hæreticos, vel de hæresi suspectos, aut Hæreticorum fautores, vel Incantatores, aut Blasphemos hæreticales. seu Maleficos, Soritilegos, vel non viu-tes secundam ritum Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ. Resp. &c.*

E si दौरa sempre in questa prima interrogazione generale descriuere, o almeno accennare il genere del delitto, intorno al quale esso testimonio दौरà eiser effaminato.

E se rispondera di sì, gli si faccia raccontare il tutto, e si registri puntualmente quanto dirà, aggiugendole interrogazioni opportune intorno alle circostanze, come di sopra s'è detto. Ma te risponderà di nò, toggiungasi tal'interrogazione, cioè.

Interrog. *An agnoscat N. de N. cioè quello, contro del quale è dato per testimonio, à quanto tempore citra, & qua fuerit causa cognitionis. Resp. &c.*

Se risponderà bene, dicendo, che lo conosce, & hà tua pratica, si potrà interrogare più oltre così.

Interrog. *An audierit eundem N. aliquando tractantem aliquid de Fide, aut quouis modo concernens Religionem. Resp. &c.*

Se dira di sì, aggiunganfi dal Notaro queste parole.

*Et sibi dicto, quod narret præcisè, & seriose quidquid à prædicto N. dicit audiri spectans ad Religionem. Resp. &c.*

E si terna il tutto minutamente, aggiungendo quelle interrogazioni, che taranno necessarie, & opportune.

Ma te risponderà negatiuamente, cioè, che non conosce quel tale, e che non ha tua pratica, ò se pur lo conosce, che non l'hà sentito trattare di cose spettanti alla Fede, e pur tuttauia sia dato per testimo-

nio,

nio, ò conteste; si ammonitca à dir il vero in questa guisa, cioè.

*Monitus per Dominum, quod veritatem liberè dicat, & caueat à mendacio, quia datur in vestem in actis Sancti Officii, quod audierit præfatum N. aliquando facientem, ouero, proferentem aliqua contra Religionem Catholicam. Resp. &c.*

Se stara nella medesima negatiua, si discenda vn poco più al particolare con tale interrogazione.

Interrog. *An vnquam fuerit in tali loco, e si descriua il luogo, oue si ha notizia, che sia stato commesso il delitto, cum dicto N. quando però habbia risposto di sopra, che lo conosca, & an ibidem dictus N. aliquid dixerit, aut fecerit contra fidem, ipso teste presente, audiente, & vidente, &c. Resp. &c.*

Se dira di sì, gli si faccia descriuere il tutto.

Se negherà d'essere stato in quel luogo, si ammonitca à dir il vero con simili parole.

*Et sibi dicto per D. quomodo audeat hoc negare, cum in Sancto Officio contrarium habeatur, videlicet, quod in tali loco fuerit cum dicto N. & quod in eius presentia dictus N. fecerit, ouero, dixerit talia, e si descriua il delitto. Resp. &c.*

Se anche stara nella medesima negatiua, si potrà mettere questa per vltima ammonizione.

*Iterum monitus per D. quod caueat à mendacio, & liberè veritatem dicat super præmissis; nam si tractu temporis apparebit, ipsum non dixisse veritatem, incidet in penam fautorum Hæreticorum: immò, nisi veritatem fateatur, iam in excommunicationem incidit, & non potest ab aliquo Confessario absolui. Resp. &c.*

Se non aggiungera altro, mà resterà nella sua pertinace

tinace negatiua, e non s'haurà mezo di poterlo conuincere, come falso, si lascierà, e rimetterassi il tutto à Dio, il quale è scrutatore de' cuori, & a cui niuna cosa è occulta, ò nascosta; e si porrà fine all'essame così.

*Et cum nihil aliud ab eo haberi possit, dimissus fuit, iniuncto sibi silentio sub iuramento, & quod se subscribat &c.*

E si termini l'essame come di sopra, con la sottoscrizione, e rogito del Notaro.

Et auuerta il Giudice di schifar sopra ogni cosa, in tutti gli esami il fare interrogatori suggestiui, per i quali il testimonio s'inducesse ad affermare, ò à negare; come sarebbe a dire. Interrog Non è egli il vero, che N. bestemmiasse? Sò pure, che sapete voi, che bestemiò due volte al dispetto &c. & altri interrogatori in simil modo. E ciò dee farli anche co' Rei.

Quando per più testimoni degni di fede costa nel Santo Officio, che vn testimonio, il qual nega, sia contapeuole del fatto, e ne sia conuinto, ò graueamente indiciato; ouero si conosca dalle sue rispose, ò implicazioni, ò titubazioni, ch'egli non voglia dire la verità, in tal caso si दौरa procedere contra esso testimonio, come deponente il falso nel Santo Officio, e come fautore d'heretici, ò sospetti d'heresia: e si potrà carcerare, ouero costringere à dar sicurtà idonea di presentarsi auanti all'Inquisitore. Et in questo caso si दौरa farne decreto particolare, come si dirà più à basso.

E per dar esempio quando vn testimonio sia indiciato di falsità, ò di non voler manifestar il vero di

modo,

modo, che contro di lui si possa procedere, poniamo il caso in questo modo.

Se due, ò più testimoni confesseranno in giudicio, che Antonio habbia loro detto, Pompeo hauer alla presenza di lui negato il Purgatorio, & Antonio negherà assolutamente in giudicio di sapere, che Pompeo habbia negato il Purgatorio; all'hora Antonio si chiamerà indicio, ò conuinto per confessione estra giudiciale, e si दौरa procedere contro ad esso Antonio, perche all'hora sarà sospetto d'esser falso. Similmente se il denunziante dica hauer vdito Pompeo dire, che non v'è il Purgatorio, e nominati per testimoni contesti Alessio, Giouanni, & Andrea, affermando; che tutti questi lo sentirono, perche lo ripresero, ò che poterono, e douerono sentirlo, perche ragionauano tutti insieme; se vno de' testimoni nominati, come Alessio, conuenga col denunziante, e dica, che v'erano presenti Giouanni, & Andrea, e che ripresero Pompeo; ò che Giouanni, & Andrea poterono, e douerono vdirlo negare il Purgatorio; perche ragionauano insieme, se Giouanni, & Andrea esaminati negassero hauer vdito Pompeo dire, che non v'era il Purgatorio, essi Giouanni, & Andrea sono graueamente indiciati, ò conuinti di non voler dire la verità, e si dee procedere contro di loro, come di sopra. Il simile anche si दौरa fare, quando il testimonio nel suo esame espresamente si contradicesse, ne sapesse rispondere alle opposizioni, ò ricusasse di voler testimoniare, & esser esaminato, ò in altri casi, doue vi fosse qualche manifesto segno di falsità, ò pure citato due, ò tre volte, non volesse comparire.

C 3

Et

Et auuertasi, che all'nora faranno compite l'esamine, e le deponizioni, quando si sapranno, e faranno registrate in processo l'infrastrate cose, cioè.

Il delitto, come heresia, bestemmia, incanto, ò altro tale.

Il delinquente, cioè quello, che hà detta l'heresia, bestemmiato, ò fatto l'incanto &c.

I complici, cioè le persone, che tengono le medesime heresie, & hanno di compagnia commesso il delitto, ouero aiutato, conigliato, &c.

Il luogo, doue fu fatto il delitto.

Il tempo preciso, quando fu fatto.

L'occasione, con che fu fatto.

Il numero delle volte, che fu fatto.

Il modo preciso, come fu fatto, e gli istrumenti, che si sono adoprati, come negl'incanti, e sortilegi.

Et ultimamente i testimoni, alla presenza de' quali fu fatto.

E perche i testimoni sono di due sorti, alcuni, i quali hanno veduto il delitto, ò sentitolo con le proprie orecchie, & altri, che l'hanno udito narrare, i quali comunemente si chiamano *Testes de visu*, & *de auditu proprio*, & *Testes de auditu alieno*, quando nelle deponizioni si hauranno questi testimoni *de auditu alieno*, o massime nelle deponizioni *ex fama*, quei soli si etamineranno, i quali daranno informazione de' testimoni *de visu*, & *de auditu proprio*, e poi si etamineranno questi: eccetto se ciò non si facesse per prouare vn'infamia, ò voce. Quando anche faranno più testimoni, si comincie a tempo prima ad interrogare quelli, da' quali si spera hauer la verità più facilmente.

E do-

E douendosi questo negozio di esaminare i testimoni, come importantissimo, nettamente, e senz'alcuna ruggine d'animo eseguire, oprarà l'Inquisitore, che si scriua tutto quello, che diranno i testimoni, ò sia contra il Reo, ò risulti in suo fauore, ne soffrirà giamai, che a partito alcuno si diuida il detto loro, che dee per ogni maniera esser sempre indiuisibile.

### Modo di verificare nel Santo Officio il corpo del delitto, di cui siano rimasi vestigi.

SE alcuno verrà denunziato nel Santo Officio d'hauer (per essemplio) ferita, spezzata, gittata a terra, imbrattata, ò percossa qualche sacra imagine, diciamo quella della Beatissima Vergine Madre di Dio, essendo il delitto, come dicono, *facti permanentis*, di cui rimangono ad ogni modo i segnali, douerà l'Inquisitore subitamente visitare il corpo del delitto, andandoui egli in persona se può, ò mandandoui il suo Vicario, ò il Fiscale col Notaro, ò pure il Notaro solo, quando non vi sia il commodo di mandar altri; & haurà cura esso Notaro di pigliar inscrito alla presenza di due testimoni acciò specialmente chiamati alla detta visita, nella quale con somma diligenza, & esattezza descriuera, e noterà ciò che sarà stato ritrouato, e tale sarà la forma.

Die

Mensis

Annus

*Admod. Reu. P. Inquisitor prefatus, visa denunciatione &c. ac maturè consideratis omnibus, & singulis in ea contentis, ne tam graue, immò tam atrox, & enorme factus delatescat, utique delinquens, quem dubio procul*

C 4

habe-

*hæreticum, aut hæretico non dissimilem esse oportet, delictis penis afficitur, & iuxta mensuram delicti, plagarum modus, mandavit, ad effectum, ut de corpore delicti constet in actis, locum visitari; & exinde debitas sumi, omnimoda postposita, informationes &c.*

*N. de N. Sancti Officii Notarius.*

Formato il Decreto, come di sopra, si farà la visita, e si registrerà nel procello, come segue.

*Die dicta, hora &c.*

*Accessum fuit per eundem Adm. R. P. Inquisitorem, vel per R. P. F. N. Vicarium Sancti Officii N. vel per Magnificum D. N. Procuratorem Fiscalem &c. meque infra Scriptum Notarium, cum N. & N. ieruis, vel socijs ad locum in denunciatione designatum, ibique per me eundem Notarium, presente dicto M. R. P. Inquisitore, vel R. P. Vicario, vel Magnifico D. Procuratore Fiscale, vîsa, & reperta fuit imago, vel statua Gloriosissima Desparæ Virginis Domine Nostræ in via, vel in vico, vel in platea, vel in pariete domus N. atramento aspersa, ac maculata in facie, vel luto, ac cæno deturpata, vel lacerata, vel vulnerata in pectore tribus vulneribus gladio, vel ense, vel pugione, vel archibusio inflictis, vel fracta, vel deformata, vel effossis oculis, vel truncatis manibus, vel amputatis digitis &c. Et hæc omnia vidi, & annotavi, ut supra, pro veritate, presentibus Manlio Durante, & Afranio Prisco testibus, &c.*

*N. de N. Sancti Officii Notarius.*

Ciò fatto, hauranno ad esaminarli alquanti de' vicini sopra lo statto di detta imagine, auanti il sommessio delitto. E te ne formera il Decreto in questa maniera.

*Quibus visis, atque animaduersis, ne dubitari possit de statu*

*statu dictæ sacre Imaginis ante factum, seu delictum commissum, D. mandavit, examinari vicinos tanquam verisimiliter informatos de dicta sacra Imagine &c.*

*N. de N. Sancti Officii Notarius.*

*Die Mensis Anni*

*Examinatus fuit pro informatione Sancti Officii, ubi supra, & per antedictum Adm. R. P. Inquisitorem, in vicique &c.*

*N. de N. qui delato sibi &c. fuit per D.*

*Interrog. An sciat, vel saltem presumat causam &c. Resp. &c.*

*Interrog. An habeat notitiam cuiusdam sacre Imaginis Beatissime Virginis sitæ in via &c.*

*Resp. Signor sì, perche è vicina a casa mia.*

*Interrog. An esterna die viderit dictam sacram Imaginem.*

*Resp. Signor sì; anzi la vedo ogni giorno, e bene spesso anco per diuozione passo dauanti a lei.*

*Interrog. In quo statu viderit besterna die dictam sacram Imaginem.*

*Resp. Io viddi hier sera la detta Imagine della Madonna Santissima, ch'era bella, monda, pura, e senz'alcuna macchia; ma non l'hò già vista tale questa mattina: perche &c.*

*Quibus habitis &c. Si sottoscriua il Notaro.*

Et in questo medesimo modo esaminarassi qualche altro vicino &c.

Prouato a questa foggia il corpo del delitto, si procederà ad esaminare gli altri testimoni nominati nella denuncia. Egli è però d'auuertire, che hauuta la denuncia (come di sopra) contra alcun particolare, c'habbia commesso il già detto, ò altro si-

migliante delitto, se vi sarà pericolo nel differir l'esame de gli altri testimoni nominati sopra il fatto, ò qualche altra causa forgera, onde il Giudice possa temere, che il Reo, mentre s'attende à verificare il corpo del delitto, se ne fugga douerà esso Reo in virtù del detto del denunciatore, che depone di propria scienza, carcerarsi; massimamente se esso denunciatore non haurà eccezzione alcuna: e poi, verificato il corpo del delitto, esaminarsi gli altri testimoni.

E se non si hauerà notizia alcuna del delinquente, & à gli orecchi dell'Inquisitore sarà solamente, per relazione di persone zelanti peruenuto, esser seguito il sopradetto delitto, non però mancherà di verificare il corpo d'esso delitto in questa forma.

Die            Mensis            Annus

*Cum ad aures Adm. R. P. Inquisitoris & c. peruensset ex fide dignorum relatione, quemadmodum sacra imago Beatissima Virginis sita in loco, vico, via & c. que hesternadie erat pulcherrima, omnique decorata nitore, hoc summo mane visa fuit atramento aspersa & c. cum sine totius populi incomparabili scandalo ob Religionis contemptum, atque infidelitatis notabile vestigium, profatus M. R. P. Inquisitor, his auditis, ne tantum, & tam graue scelus conuenientibus oculis praterisse videatur, & vt delinquens omnino inueniatur & c. mandauit & c. E si faranno le medesime diligenze di visitare la detta sacra Imagine, con esaminare anco i vicini nel modo che già è stato detto. E se dalle sopradette esame risulterà oltre à ciò qualche indicio, ò congettura contro alcuno in particolare, come per esempio, se Titio restasse indiciato d' essere stato visto più volte passar*

passar dauanti la detta sacra Imagine, e con faccia irreuerente, turbata, iraconda, e minacciuole, e con atti iconci del corpo, e delle mani riguardarla & c. non tralascierà l'Inquisitore di procedere contro di lui secondo che gli dettaranno le leggi, e la ragione; atteta ancora la qualità, e condizione della persona del detto Titio, come s'egli fosse conosciuto per publico, e notorio giocatore, e per huomo fiero, bestiale, iracondo & c.

### Modo d'esaminar i Rei nel Santo Officio.

**Q**uando l'Inquisitore haurà da esaminare vn Reo carcerato, potrà, facendolo leuar di prigione, e condurre al luogo dell' esame, principiar l' esame così.

Die            Mensis            Annus

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in aula Sancti Officii N. coram supradicto M. R. P. Inquisitore & c. in meique & c.*

N. de N. si ponga il nome, e cognome del Reo.

E quando la persona non è nota, si descriuera la sua effigie, statura, & habito, dicendo, *quidam homo statura magna, vel parua, vel communis, habens barbaram flauam, vel nigram, vel imberbis, & capillos flauos, vel nigros, longos, vel breues, oculos magnos, vel paruos, nigros, vel caecos & c.* e se ha alcun segno nel volto, ò nella testa, si descriua, come, *habens cicatricem in facie ex parte dextera, vel sinistra, vel in fronte, vel in capite, indutus vestibus longis, vel breuibus, sericis, vel laneis, colori nigri, viridis, vel rubei, & c.* & in somma si descriua al meglio che si può; & de: o sibi iuramento veri.

*veritatis dicenda, & per eum suscepto, tactis sacris Evangelis Interrog. Respondit, vt infra.*

Doppo gli si facciano le seguenti interrogat. cioè.

Interrog. *De nomine, cognomine, patre patria, etate, exercitio, & habitatione ipsius Constituti.* Resp. &c.

E si scriua tutto quello che dira, facendo euacuar tutte le circostanze, che sono nell'interrogazione.

Interrog. *An sciat, vel saltem presumat causam suae carcerationis, & presentis examinis.* Resp. &c.

Se dice di saper la causa, ò almeno immaginarsela, s'interrogli così.

Interrog. *Vt explicet causam, propter quam imaginatur se fuisse captum, & detentum in carceribus.* Resp. &c.

Se confessa d'hauer fatto qualche delitto spettante al Santo Officio, si faccia narrare il tutto, e si scriua minutamente quanto egli hauerà deposto.

Ma se dice, che non sa la causa, ne manco se l'immagina, se gli potrà fare quest'interrogazione, cioè.

Interrog. *An cognoscat aliquos Hæreticos, Magos, Sortilegos, Incantatores, Blasphemos, libros hæreticales tenentes, ac legentes, & alios huiusmodi suspectos de hæresi.* Resp. &c.

Si ponga la sua risposta.

E se dice di conoscerne alcuno, si faccia contare il tutto, con ogni circostanza, come nell'esame de' testimoni si è notato.

Se dice non conoscere alcuna persona tale; si dovrà interrogare circa alcune circostanze del delitto, di cui esso Reo è imputato, cominciando dalle cose più lontane. Come se fusse imputato, che giocando alle carti, ò à dadi il Carneuale in casa di N. con Francesco, proferì più volte le sopradette bestemie,

mie,

mie, Al dispetto di Dio &c. mentre perdeua, si potrà interrogare co' seguenti interrogatori.

Interr. *An vnquã luserit aleis, vel taxillis.* Resp. &c.

Se dice di sì, s'interrogli intorno alle solite circostanze del luogo, del tempo, &c.

Se dice di no, s'interrogli così.

Interrog. *An vnquam fuerit in domo N. quando, quoties, cum quibus, & qua occasione.* Resp. &c.

Se risponde affermativamente, e lodisfattoriamente, s'interrogli appresso.

Interrog. *An in dicta domo luserit cum Francisco &c.* Resp. &c.

Se dice di sì, se gli domandi più auanti, come segue.

Interrog. *An adiverit aliquem ex ludentibus in dicto loco proferre blasphemias.* Resp. &c.

S'egli risponde d'hauer quiui tentito alcuno à bestemmiare, si faccia dire, chi egli ha vdito, qual bestemmie, e quante volte, con tutte l'altre circostanze. Ma se nega, s'interrogli così.

Interrog. *An ipse Constitutus aliquando protulerit blasphemias.* Resp. &c.

Se dira di sì, le gli farà narrare il tutto, ma se dice di no, le gli facciano gl'interrogatori che seguono, ò tutti, & intieri, ò parte d'essi, secondo che sarà stato indiciato.

Interrog. *An protulerit aliquas blasphemias contra Dei omnipotentiam, bonitatem, sanctitatem, iustitiam, ac simplicitatem.* Resp. &c.

Interrogat. *An blasphemauerit aduersus Beatissimæ Virginis pudicitiam, integritatem, puritatem, & castitatem.* Resp. &c.

Interrog. *An Deum benedictum, præfatam Virginem*

San.

*Sanctissimam, & Sanctos, atque adeo ipsam Fidem Catholicam, & Christianam, item blasphemando, abnegauit. Resp. &c.*

E negando egli, s'interroghi chiara, e distintamente sopra ciascuna bestemmia, nel modo che segue.

Interrog. *An protulerit has blasphemias.* Al dispetto di Dio. Dio poltrone. Io farò la tal cosa, benché Iddio non voglia. Dio non mi puoi far più. Dio non mi puoi far peggio. Resp. &c.

Interrog. *An blasphemando dixerit.* Dio ingiusto. Dio parziale. Dio partigiano. Resp. &c.

Interrog. *An in blasphemia hæc verba proruperit.* Madonna puttana. E si specificchino tutte le parole, ch'egli è indiciato d'hauer detto contro la pudicitia, e castità della Beatissima Vergine. Resp. &c.

Interrog. *An ore blasphemio dixerit.* Rinego Dio. Rinego la Vergine. Rinego i Santi. Rinego il Battesimo. Rinego la Fede, & altre parole simili. Resp. &c.

Se parimente negherà, gli si faccia l'obiezione à questo modo.

*Et sibi dicto, quod in processu habetur per testes iuratos, in sum Constitutum, dum luderet aleis, vel taxillis, tali loco, si ponga il nome del luogo, quadam die protulisse, dictas blasphemias, Al dispetto di D. &c. quare monetur ad dicendam veritatem.* Resp. &c.

Se ancora neghera, hanendo prima confessato d'hauer giocato in tal luogo, in tal tempo, e con tali persone, conforme à quanto si ha in processo, se gli farà l'istanza in questo modo.

*Et sibi dicto, quod eum ipse fateatur circumstantias loci,*

& sem.

*& temporis, videlicet, lussisse tali loco, & tempore, & cum talibus personis, si ponga come egli haura confessato, & testes deponant, ipsum Constitutum tunc temporis, & tali loco, dum luderet, blasphemasse, & dixisse pluries, Al dispetto di D. &c. videtur non posset negare, quod blasphemauerit, & si neget, apparet, quod noluit veritatem sciri.* Resp. &c. Si ponga quello che dirà.

E se pure starà nella negatiua, si ammonira in questo modo.

*Et monitus ad veritatem clarè, & apertè fatendam, & exonerandam propriam conscientiam, quoniam non videtur verisimile, quod testes cum iuramento affirmauerint, se auduisse ipsum Constitutum blasphemare, nisi verè auduissent, alioquin diutius in carceribus detinebitur, & in longum protrahetur expeditio eius cause, & acrius punietur, si fuerit indicatus conuictus per testes, quam si ipsemet veritatem delicti pœnitens contra se ipsum fateatur.* Resp. &c.

Scruiasi tutto ciò che risponderà.

E douendoñ esaminare in materia d'incanti, e sortilegi oltre a i sudetti interrogator generali si procederà così.

Interrog. *An ipse Constitutus de erit operam rebus magicis, vel negromanticis.* Resp. &c.

Interrog. *An fecerit aliquod experimentum magicum ad amorem, vel ad odium, vel ad scientiarum acquisitionem, vel ad inueniendos thesauros.* Resp. &c.

Interrog. *An fecerit experimentum magicum ad amorem cum magnete, & aliquibus coniurationibus, aliisque rebus, & quatenus &c. dicat qualitatem magnetis, coniurationum, & aliarum rerum.* Resp. &c.

Interrog. *An ad dictum effectum usus fuerit magrete bapti-*

*baptizato, & coniurationibus Damonum, eosque inuocauerit. Resp. &c.*

E si vada interrogando in specie di tutti i particolari, che contra di lui si depongono, con tutte le circostanze, del luogo, del tempo, delle persone &c. douendo noi solamente, come per esempio, accennare, non diffusamente dichiarare ciò che ha da farsi.

Hora se il Reo doppo le obiezioni, & ammonizioni, che gli faranno state fatte, come di sopra, persistera nella negatiua, s'interrogara, s'egli habbia nemici, e quali, e per qual causa, in questo modo.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos. Resp. &c.*

Se dirà non hauer alcun nemico, si terminera l'esame, come più à basso si porra. Se dirà hauerne, se gli faccia dire quali siano, e per qual causa.

*Et sibi dicto, vt eos nominet, & narret causas inimicitie. Resp. &c.*

E si scriua tutto ciò che dirà, facendosi esplicare il nome, e cognome de' nemici, e la cagione dell'inimicizia. E se nominarà alcuno de' testimoni per suoi nemici, e le cause dell'inimicizia saranno grau, si dourà hauere in ciò considerazione, e prenderne secretamente informazione estragiudiciale. E ritrouandosi esser vera l'inimicizia, bisognerà procedere cautamente per venire in cognizione, se per verità, ò falsamente, e per maleuolenza quel tale sia stato depresso al Santo Officio. Ma se il Reo dice non hauer nemici, ò pure ne nomina alcuni, ma non assegna causa graue d'inimicizia, oue frà i nominati non v'è alcuno de' testimoni mentouati nel processo, ne anco loro intrinsecchi parenti, o dipendenti, si potrà di nouo ammonire à dir la verità.

Et

*Et sibi dicto, vt bene coguet veritatem fateri, quoniam qui deposuerunt, & testificati sunt, ipsum Constitutum blasphemias, ouero, verba hereticalia protulisse, ouero, magicis experimentis operam de disse, id pro exoneratione propria conscientie fecerunt, & ne in excommunicationem incidere, quare eertò creditur, eos veritatem falsos fuisse. Resp. &c.*

E stando nella negatiua, si potrà terminar l'esame in questo modo.

*Tunc D. videns, ipsum Constitutum minimè esse dispositum ad veritatem faciendam, terminum posuit examini, ouero, dimisit examen, animo tamen continuandi examen, ouero, animo &c. & iussit, ipsum Constitutum reduci ad locum suum, cum prius se subscripisset, e se non saprà scriuere, cum prius fecisset signum Crucis loco subscriptionis, cum nesciret scribere.*

E gli si farà sottoscriuere il proprio nome così. Io N. hò depresso come di sopra. Ouero gli farà fare vn segno di Croce sotto la scrittura dell'esame, come s'è detto nell'esamina de' testimoni. E poi il Notaro farà il suo rogito così.

*Asta sunt hac per me N. de N. Notarium S. Officii N. die loco, & coram, vt supra. E farà anco basteuole la semplice sottoscrizione di esso Notaro così.*

*N. de N. Sancti Officii N. Notarius.*

Habbiasi considerazione di far icriuere le risposte de' Rei, ò affermatue, ò negatiue, ch'elle si siano, con le loro proprie parole distesamente, e non in questo modo. Resp. *Affirmatiuè. Resp. Negatiuè.*

Auertasi parimente, che dall'interrogazioni, che si fanno al Reo, egli non venga à sapere, ò comprendere in modo alcuno, chi sia stato il denunziatore,

D

ò quali



ò quali siano i testimoni, i quali hanno deposto, ò testificato contro di lui. E mentre il Reo, ò da se stesso, ò interrogato sopra i nemici, nominerà alcuno de' testimoni per suo nemico, auuertano l'inquisitore, & il Notaro di non dir parola alcuna, ne far atto, ò gesto, per lo quale il Reo possa comprendere, che quel tale, il quale egli hà nominato per suo nemico, sia stato esaminato contro di lui; ma dimostrino affatto non hauerne cognizione, e l'Inquisitore si faccia esprimere dal Reo il nome, cognome, padre, patria, esercizio, & habitazione di quel tale, come se mai non ne hauesse saputo cosa alcuna.

Auertasi ancora di scriuere gli accidenti, i gesti, & i mouimenti del Reo, mentre si esamina, come se diuenisse pallido, se tremasse, se nel rispondere vacillasse, se dicesse delle parole rotte, ed incompatte, se s'intopasse nel rispondere, & imbrogliasse le parole, & hora affermasse, hora negasse vna medesima cosa, se rispondesse superbaamente, e con'arroganza, e se anco s'inginocchiasse, e con parole humili domandasse perdonanza del delitto commesso, il tutto si noti. E si potrà fare scriuere in questo modo.

*Et dum interrogaretur, ouero, admoneretur, ouero, responderet, videbatur timere, factus est pallidus in facie, tremebat, videbatur ignorare quid diceret, inculeabat, & inuolvebat verba, nesciebat explicare proprium sermonem; superbe, & arroganter, iracundè, subridens, respondit dicens &c. ouero, precidens genu flexus petit veniam humiliter dicens &c. E si farà scriuere quello, che dirà, e farà &c.*

Se il Reo non farà stato carcerato innanzi, che sia esaminato, ma farà stato solamente chiamato, ò ci-

ò citato; si principierà il suo elame in questo modo.

*Dic Mensis Anni*

*Constitutus personaliter in aula Sancti Officii N. coram prefato M. R. P. Inquisitore &c. come di sopra.*

*N. de N. e li ponga il rimanente, pu. come di sopra, e gli si faccia poi l'interrogazione del nome, cognome, padre, patria &c. E doppo s'interroghi così.*

*Interrog. An sciat, vel saltem imaginetur causam suae vocacionis, & presentis examinis. Resp. &c.*

Si ponga quello che risponderà, e si proseguiscano le interrogazioni, come di sopra, mutando le parole, che si deuono mutare &c.

E nel fine dell'elame, se il Reo non dirà la verità, si minaccierà di metterlo prigione, in questa guisa.

*Et monitus ad dicendam veritatem, alioquin oportebit, ipsum in carcere detineri. Resp. &c.*

E persistendo nella negatiua, si terminerà l'esame in questo modo.

*Tunc D. videns, ipsum Constitutum non esse dispositum fateri veritatem, dimisit examen, animo tamen &c. & iussit, ipsum se recipere ad carceres, & consignatus fuit N. de N. Custodi carcerum, ouero, Satellitibus, vt ducerent eum ad carceres, iniuncto ipsi Constituto, vt prius se subscribat, prout se subscripsit, vt infra, videlicet &c. ouero, facto prius per i. sum signo Crucis, cum nesciret scribere &c.*

Se il Reo confesserà interamente la verità de' delitti, de' quali sarà stato imputato, quando i delitti siano tali, che habbiano complicità d'altre persone, ò siano graui, ad ogni modo si terrà prigione.

Quando il Reo s'haura da esaminare altre volte

doppo la prima, si comincerà l'esame, come qui sotto.

*Die Mensis Anno*

*Eductus de carceribus, & personaliter iterum constitutus coram supradicto M. R. P. Inquisitore &c.*

*N. de N. de quo supra, & sibi delato iuramento de veritate dicenda, ab eoque praestito, talis saeris litteris, Interrog. Resp. vt infra.*

*Interrog. An melius cogitauerit super conscientiam suam, & se disposerit ad veritatem faciendam melius, quam fecerit adhuc vsque super his, de quibus in alio examine interrogatus fuit. Resp. &c.*

Si scriua ciò che dirà. E se dice d' hauer detto la verità nell'altra esamina, e che non hà commesso il delitto, &c. se gli faccia l'obiezzione in tal modo.

*Et sibi dicto, quod ex his, quae habentur in processu, apparet, ipsum minimè fassum fuisse veritatem, quoniam in processu habetur sic, & sic:* e si replichi quello, che si hà in processo contro di lui. E stando pur egli nella negatiua, s'ammonisca a dir la verità, & a guardarsi dello spergiuro, e non voler aggrauare la propria coscienza, così.

*Et monit. s. ad dicendam veritatem, & vt caueat à periurio, & nolit aggrauare propriam cōscientiam Resp. &c.*

E si potrà di nu suo interrogare sopra il delitto, s'egli habbia mai bestemmiato, ò detto le tali parole hereticali, ò fatto esperimenti magici &c. esponendo quelle bestemie, ò parole hereticali, ò esperimenti magici, che s'hanno in processo. E negando egli, si potrà ammonire più, e più volte, come di sopra, minaccià dogli, che la sua espedizione anderà in lungo, se non dirà la verità; e starà più lungo tempo prigione, e si procederà contro di lui con i termini

di

di giustizia, & il tutto si farà scriuere in processo.

E se contra il Reo faranno più testimoni contesti, che interi siano, e non habbiano eccezzione alcuna, ò d'età, ò di costumi, ò di sesso, ò di condizione, ò d'inimicizia, ò di fautoria, e conseguentemente col loro testificato prouino il delitto oppostoli, ò pure, se ben singolari, saranno però tanti in numero, così ben qualificati, che lo grauino assai, potrà l'Inquisitore ad effetto di conuincerlo, e disporlo in ogni modo a dir la verità, fargli leggere dal Notaro le deposizioni de' sudetti testimoni, tacendosi però i nomi, e cognomi di essi, e tutte quelle circostanze, onde il Reo potesse venir in cognizione d'alcuno d'essi.

E ciò si noterà apunto in questa maniera.

*Tunc ad ipsum Constitutum convincendum de mendacio, & ad ipsum disponendum ad dicendam veritatem, de mandato praedicti Adm. R. P. Inquisitoris fuerunt eidem Constituto per me Notarium lectae depositiones testium in locis opportunis, tacitis nominibus, & cognominibus, eorundem &c.*

E questo fatto, hauendo già l'Inquisitore domandato al Reo, se ha ben'vdito, & inteso ciò che gli è stato letto, e da lui risposto di sì, haurassi da interrogare come qui sotto; e l'atto si noterà in questa guisa

*Quibus depositionibus sic, vt supra, per me lectis, & per ipsum Constitutum bene auditis, & (vt asserui) intellectis, fuit per D.*

*Interrog. Quid modo ad tam claras tot testium depositiones dicere velis, cum nullam iam sibi reliquam esse subterfugium videat, quominus veritatem fateatur. Resp. &c.*

E si porrà la sua risposta, quale se in effetto sarà pur anco negatiua, se li farà la seguente obiezzione.

D 3

Et

*Et sibi dicto, quod testes contra eum examinati in Sancto Officio non sunt illi insens, & medio eorum iuramento deponunt, & propterea non est verisimile, illos velle in rebus tanti momenti, in Tribunali tam tremendo, & cum tanto propria illorum salutis detrimento mendaciam dicere; idcirco tandem se resoluat veritatem fateri, cum videat, se iam per testes convictum esse, ouero, indicus maxime grauatum. Resp. &c.*

E si porrà similmente la sua risposta, la quale essendo negatiua, si terminerà l'elame in questo modo.

*Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, dimissum fuit examen, animo &c. & ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.*

E si farà, come di sopra, sottoscriuere l'elame.

E qui pure fa di mestiero particolarmente auuertire, che quantunque la mala credenza contra la Fede risieda nell'animo, di cui solo Iddio è veditore, e giudice incorrotteuole, & incorrotto, ne poia per ciò dall'huomo vederli, ò penetrarli, non potendo l'acume dell'occhio mortale tanto auanti trapassare in alcun modo: tuttauia dalle parole, e fatti hereticali si presume pur anco nella mente errore, e mala fede. La onde, se il Reo haurà giuridicamente confessato, ò pur farà doppo la negatiua rimaso legitimamente conuinto, d'hauer proferito bestemmie hereticali, ò commesso fatti parimente hereticali, doura immediatamente esaminarsi sopra l'intenzione, ò credenza tua, cioè, se ha col cuor tenuto, e creduto ciò che con la bocca sacrilegamente ha proferito, ò con l'opere istesse empivamente protestato, interrogandolo distintamente sopra ciascuno di quegli articoli, che vengono tocchi dalle sopradette,

be-

bestemmie, e fatti hereticali. Per essempio, se haura confessato, ò reuera conuinto, d'hauer proferito le bestemmie accennate nella Prima Parte, ò percosso le immagini di Christo, e de' Santi, ò fatto cose di Magia, e Negromanzia, s'interrogara nella seguente forma.

*Interrog. An tenuerit, & crediderit, Deum benedictum non esse optimum, simplicissimum, iustissimum, sanctissimum, ac potentissimum. Resp. &c.*

*Interrog. An corde Deum benedictum, Sanctissimam Virginem, & Sanctos, ipsamque adeo Fidem Catholicam abnegauerit. Resp. &c.*

*Interrog. An tenuerit, & crediderit, Beatissimam Dei Matrem non fuisse, aut esse Virginem perpetuam, purissimam, atque castissimam. Resp. &c.*

*Interrog. An tenuerit, & crediderit, sacras Christi Domini, Gloriosissimæ Virginis, ac Sanctorum imagines non esse habendas, nec venerandas. Resp. &c.*

*Interrog. An tenuerit, & crediderit, licere vi magicis, ac negromanticis experimentis, & in eis exercendis abuti verbis Sacre Scripturæ, rebus benedictis, ac Sacramentalibus, & Sacramentis ipsis, e si farà mentione in specie di quelle cose, ch'egli haurà abusato, inuocare, & coniuurare Demones, illos colere, ac venerari, eis sacrificia offerre, cum illis pactum tacitum, vel expressum habere, eorumque opera vi ad quamuis effectum. Resp. &c.*

E confessando, d'hauer creduto tutte le cose, delle quali sarà stato interrogato, ò parte di esse, gli si domanderà, quale al presente sia la credenza di lui circoli sudetti articoli, così.

*Interrog. Quid modo credat, vel teneat ipse Constitutus circa præmissa, Resp. &c.*

E se dirà, che da tanto tempo in quà, e con la tale occasione, le quali cose dourà egli chiaramente spiegare, & il Notaro distintamente scriuere, non crede più le dette heresie, e che n'è pentito, non mancherà l'Inquisitore d'interrogarlo in genere, se hà creduto altre heresie, e così anco intorno a i Complici, ò Maestri, ò Discepoli in dette heresie, così.

Interrog. *An prater iam dictas hereses alias tenuerit, & crediderit, & quas.* Resp. &c.

Interrog. *An in pramissis habuerit aliquos complices, magistros, aut discipulos, & nomet illos.* Resp. &c.

Ma negando d'hauer malamente creduto, gli si farà quest'istanza.

*Et sibi dicto, quòd cum ipsemet Constitutus fassus sit, ouero, cum in processu legitime per plures testes contestes, omni exceptione maiores, conuictus sit, talia, & talia dixisse, & commississe, e si riferiranno le bestemmie, & fatti hereticali da lui confessati, ò de' quali resta conuinto, ex quibus inducitur heresis suspicio, valde quoque presumitur, ipsum Constitutum circa pramissa malam credulitatem habuisse. Ideo conscientiam suam bene excutiat, & veritatem liberè fateatur.* Resp. &c.

E non potendosi hauer a i tro, si chiuderà l'efame, ò costituito di lui, come si è detto di sopra, cioè.

*Et cum nihil aliud &c.*

### Modo di confrontar due Rei Complici.

**P**erche al processo informatiuo s'appartiene anco il confronto di due Rei complici nel medesimo delitto, qualunque volta l'vno pertinacemente nega ciò, che dall'altro viene contro di lui deposto, dourà

dourà l'Inquisitore ( nauendo pure à far simil confronto) farli venir dauanti nel luogo dell' esame il Reo negatiuo, e procedere nella seguente forma.

*Die Mensis Anni*

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de N. de quo supra, & delato eadem iuramento &c. fuit per D.*

Interrog. *An adhuc se resoluert ingenuè faterà veritatem, quam hactenus negauit.* Resp. &c. E se la risposta, quale dourà notar si, farà, ch'egli hà detta la verità, e ch'è innocente &c. si proteggerà così.

*Et sibi dicto, quòd hæc sunt subterfugia, & friuole excusationes, quibus se tegere inaniter conatur. Et quid dicet, si aderunt aliqui, qui affirmabunt in eius faciem, quòd talia, & talia, tali tempore, & loco, dixerit, ac fecerit res spectime.*

E si pongano in sostanza le cose contro di lui deposte, e delle quali l'altra volta è stato interrogato. Resp. &c.

Scriuasi quello che dirà.

E se pure starà saldo nella sua ostinazione, gli si farà nuoua istanza in questa foggia.

*Et denuò sibi dicto, quòd omnis huiusmodi ambagibus, & subterfugis, velit se resoluere veritatem dicere, si pramissa omnia, & singula (vt supra) dixerit, & fecerit.* Resp. &c.

E se ad ogni modo persevererà nelle negatiua, s'interrogghi come segue.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat B. cioè, colui, che dee confrontarsi, & cum eo conuersatus fuerit.* Resp. &c.

Se risponderà di sì, gli si feccia vn'altra interrogazione.

Interrog. *An ipse, & dictus B. vnquam simul locuti fuerint, & de quibus rebus. Resp. &c.*

Se dirà, c'hanno ragionato insieme domesticamente di diuerse cose, come si suol fare, s'interrogghi più oltre.

Interrog. *An vnquam loquendo cum dicto B. aliquid dixerit concernens Religionem. Resp. &c.*

Se risponderà negatiuamente, si seguiti ad interrogarlo in questo modo.

Interrog. *An loquendo cum dicto B. protulerit verba hereticalia contra Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, de quibus iam examinatus fuit. Resp. &c.*

Se darà la medesima risposta negatiua, aggiunga-  
si quest'altra interrogazione.

Interrog. *An vnquam sciuerit, seu dici intellexerit, dictum B. fuisse heresi infectum, aut de ea diffamatum, vel etiam suspectum. Resp. &c.*

E negàdo egli tuttauia, s'efforti à dir la verità così.

*Et sibi dicto, quòd bene aduertat dicere ueritatem, & caueat à mendacijs, quoniam aderunt, qui contrarium omnino in eius faciem deponent. Resp. &c.*

E se pure vorrà mostrarli pertinace, nel negare, all' hora l'Inquisitore comanderà, che in faccia di lui venga quell'altro, che si hà à confrontare, & il Notaro scriuera così.

*Et tunc D. pro ueritate reperienda, & ipsum Constitutum de mendacio conuincendo, mandauit, ad eius faciem adducà B.*

E venuto ch'egli farà, diafi il giuramento all'vno, & all'altro, e fattisi vicendeuolmente riconofcere, s'interrogghi prima B. come di sotto, & il Notaro similmente registri l'atto in questa guisa.

Quo

*Quo adducto, & delato ambobus iuramento de ueritate dicendi, prout tactis sacris iuramentis, iurauerunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit prius per D. idem B. ultimo adductus.*

Interrog. *An ea, quae dixit in eius constituto facto sub die &c. ouero, constitutis factis sub diebus &c. contra presentem Constitutum Rem negatiuam, si erint, & sint uera, illaque pro ueritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa eadem ratificare, & comprobare in faciem praesentis Constituti. Resp. &c.*

E si stenda la sua risposta, quale se farà affermativa, scriuera il Notaro in questo modo.

*Praserte N. & dicete &c. E si porrà quel che dirà N. Dapoi s'interrogarà B. così.*

Interrog. *Dictus B. ibi praesens, ut modo in substantia, summarim, & succinè referat hic in faciem dicti N. quae asserit, alias dixisse pro ueritate aduersus ipsum N. in alio suo constituto, ouero, in alijs suis constitutis. Resp. &c.*

E se esso B. in sostanza riferirà quanto l'altra volta, ouero, l'altre volte depose, ò pure dirà, che non si ricorda bene di quel che depose, faccia, ò non faccia egli istanza, che gli si legga la sua prima deposizione, ò gli si leggano l'altre sue deposizioni, quando faranno più, gli si douranno ad ogni modo leggere, & haurassi a notare così.

*Et tunc de mandato D. fuit eidem B. sic instanti, & penitenti (se pur ciò haurà risposto) per me Notarium lectum eius constitutum factum in hoc Sancto Officio sub die &c. ouero, se faranno più constituti, lecta fuerunt eius constituta facta in hoc Sancto Officio sub diebus &c. in parte tamen, & partibus dictum N. tangentibus, praesente etiam ipso N. audiente, & intelligente.*

E suc

E successiuamente richiesto dall'Inquisitore ciascuno di essi Rei, se hanno ben'vdito, & inteso ciò, che loro è stato letto, e da essi risposto di sì, douarassi interrogare B. come qui sotto, e l'atto si scriuerà dal Notaro in questo modo.

*Quo lecto, & per ipsos B. & N. audito, & intellecto, ouero, quibus lectis, & per ipsos B. & N. auditis, & intellectis (prout asseruerunt) fuit idem B. per D.*

*Interrog. An ea, que alijs deposuit in constituto sibi nunc lecto, & per eum audito, & intellecto, ouero, in constituto sibi nunc lectis, & per eum auditis, & intellectis (prout asseruerit) sint vera, illaque pro veritate dixerit, & tanquam veram. Illa approbet, & ratificet in faciem Constituti predicti. Resp. &c.*

Et affermando B. d'hauer in detto suo constituto, ouero, in detti suoi constituti, deposta la verità, con approuare, e ratificare il tutto, s'interrogherà N. in questa maniera.

*Interrog. Quid modo dictus N. respondeat ad ea, que de ipso deposuit in eius faciem B. hic presens.*

Scruiasi la risposta di N. sotto questa forma.

*Replicante dicto N. &c. con il piegare intieramente la sua replica.*

*Subiungente dicto B. &c.*

Si ponga quello, che soggiungerà B.

E perleuerando N. nel negare, e B. nell'affermare, si terminerà il confronto in questo modo.

*Et cum unusquisque in suo dicto persisteret, D. dimisit examen, animo, &c. & ambo se subscripserunt, ouero se non sapranno scriuere, & cum nescirent scribere, fecerunt ambo signum Crucis, o pure, se vno di essi solamente sapra scriuere, & N. se subscripsit, B. vero, cum nesciret scribere.*

*scribere, fecit signum Crucis loco subscriptionis, deinde uterque remissus fuit ad locum suum.*

E se vi faranno altri Complici da confrontare, si procederà con essi nel medesimo modo.

Oltre alla sudetta maniera di confrontare pianamente i Complici, vn'altra ve n'è, che alle volte pur anco per giuste cagioni s'ammette nel Santo Tribunale, & è, quando l'vno de' Complici viene in faccia dell'altro esposto alla tortura per confermare in essa il detto suo contro di lui. Il che come debba farsi, mostrerassi appieno nella Sesta Parte, oue si tratterà del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

*Modo di confrontare i testimoni non complici col Reo, che nega il delitto.*

*&c.*

**Q**Valunque volta sarà giudicato espediente il confrontar col Reo negatiuo i testimoni, che hauranno contro di lui deposto nel Santo Officio, tal confrôto haurà da farsi con tutte quelle qualità, che si ricercherebbono, se i testimoni non fossero per innanzi mai stati esaminati. Lette adunque giuridicialmente al Reo negatiuo le deposizioni de testimoni nel modo, che gia s'è detto, si faranno venire in faccia di lui ad vno ad vno separatamente; e dato à ciascuno d'essi il giuramêto alla presêza d'esso Reo, & anco al medesimo Reo, e riconosciuto il Reo, & i testimoni vicendeuolmente, douranno i testimoni a faccia del detto Reo ratificare, e confermare le cole,

cote, che l'altra volta contro di lui deposero, nella forma, che segue.

Die                      Mensis                      Anni  
Eductus de carceribus &c.

N. de N. de quo supra, & sibi delato &c. fuit per D.  
Interrog. Et monitus ad dicendam veritatem &c.

Resp. Ho detta la verità.

Interrog. Quid dicet, si testes contra eum examinati in faciem eius affirmabunt, quod predicta de quibus iam examinatus fuit, dixerit, ac fecerit respectiue?

Resp. Potranno dire i testimoni quel che vorranno; ma diranno sempre la bugia: perche io non hò mai detto, ne fatto simili cote.

Tunc D. ad multò magis convincendū & ipsum Constitutum de mendacio, & magis disponendam ad veritatem fatendam, & ad omnem aliam meliorem finem, & effectum, mandavit ad faciem ipsius Constituti adduci Titium, de quo supra.

Quo adducto, & allato tam sibi, quam ipsi Constituto iuramento veritatis dicende, prout, tactis, &c. iuravit, fuit idem Titius adductus per D.

Interrog. An cognoscat presentem Constitutum, & dicat, quomodo nomen eius, & cognomen eius.

Resp. Signor sì, ch'io conotco quest'huomo qui presente, che si chiama Sempronio &c.

Interrog. Vice versa predictus Constitutus, an cognoscat presentem adductum, & quomodo vocetur.

Resp. Signor sì, ch'io conotco quest'huomo, che m'hauete fatto ad esso venir in faccia, che si chiama Titio &c.

Et facta sic per prefatos adductum, & Constitutum mutua nominum, & personarum recognitione, fuit denuo idem adductus

In-

Interrog. An ea, quae deposuit in suo examine facta in hoc Sancto Officio sub die                      Mensis                      Anni  
contra presentem Constitutum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa ratificare, & comprobare in facie praesentis Constituti.

Resp. Signor sì, che tutto quello, ch'io dissi nell'altre mie etamine contro Sempronio qui presente, è la verità, e per la verità l'hò detto, e deposto, e son qui per mantenerlo anco in faccia dell'istesso Sempronio qui presente.

Quero per maggior breuità si potrà far scriuere così.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento veritatis dicende, prout, tactis &c. iuravit, facta; inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit idem adductus per D.

Interrog. An ea, quae deposuit &c. E si segua, come di sopra. Dipoi si scriua così.

Interrog. Idem adductus, ut modo in substantia, summatim, & succintè referat ea, quae asserit aliàs dixisse pro veritate in eius depositione.

Resp. Io hò detto per verità in sostanza, che &c. E se dira, che non si ricorda così bene di tutti i particolari, che depose, e domanderà, gli si legga la sua deposizione, dourà l'Inquisitore fargliela leggere: e tarà anche l'istesso, tutto che il testimonio non glie la chiedesse. E si noterà così.

Tunc D. mandavit per me Notarium ad claram amborum intelligentiam le à depositionem ipsius adducti, de qua supra, facta sub die &c. uel in ea parte, quae incipit &c. usque ibi &c.

Quae lecta, & per ambos bene audita, & intellecta, ut interrogati asseruerunt, fuit idem adductus per D.

LA-

**Interrog.** *An ea, quae modo legi audiuit, sint illa eadem, quae ipse alias dixit, & deposuit contra, vel circa personam presentis Constituiti; & an vera sint, & illa tamquam vera modo approbet, ac ratificet in facie eiusdem Constituiti.*

**Resp.** Signor sì, che quanto m'hauete letto a desso è stato detto, e deposto da me; e tutto l'hò detto per la verità: e come vero lo confermo a desso, e ratifico alla preienza, & in faccia di Sempronio.

*Tunc D. conuersus erga dictum Constitutum, interrogaui ipsum, quid modo respondeat ad praedicta.*

**Resp.** Io hò inteso quanto dice costui &c. e dico, che non dice la verità.

*Replicante ipso adducto, & dicente.* Io dico, che è vero quello, che dico io.

*Subiungente ipso Constituto.* Può dir costui quello, che vuole: ma non si trouerà mai, ch'io habbia detto, ò fatto sim li cose.

*Tunc D. cum vnusquisque persisteret in suo dicto, mandauit, dictum adductum amo erà vel recedere a loco examinis, vel licentiari ipsum adductum, in iuncto sibi silentio cum iuramento.*

E nel medesimo modo si confronteranno anco gli altri.

E questo fatto, s'interrogherà, & ammonirà il Reo a dir la verità così.

**Interrog.** *Et monitus in se Constitutus, vt tandem velut se resolueret veritatem liberè fateri.* **Resp.** &c.

*Et plurius monitus ad veritatem sincerè fatendam, cum iam videret, testes adesse, qui eorum medio iuramento deponunt in eius faciem, ipsumque conuincunt, quos verissime non est falsum deponere, ex quo non habent causam, quare id faciant, aut facere debeant.* **Resp.** &c.

Et

*Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, D. dimisit eum in men, animo &c.*

N. de N. Sancti Officij Notarius.

*Modo di fare giudicialmente da i testimoni riconoscere vn Reo, che nega d'esser desso &c.*

**O**ccorre alle volte, che il Reo nega nõ solamente il fatto, del quale è indiciato, e d'esser mai stato nel luogo, oue è deposto d'hauer commesso il delitto, ma anco d'esser quel tale, che da i testimoni vien nominato nel processo. La onde è necessario farlo giuridicamente da i predetti testimoni riconoscere non tanto per ragion del Fisco, quanto per difesa dell'istesso Reo, che non riconosciuto potrebbe innocentemente esser punito. E questa ricognizione deue farsi, non già con esibire a i testimoni il Reo (come si dice) *ad oculum*, ma con metterlo frà due, ò tre altri, d'età, habito, statura, & effigie a lui più che sia possibile simiglianti: ma in nian modo sconosciuti da i testimoni. E tale sarà la forma.

*Die Mensis Annis*

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. Annus, de quo supra, & delato sibi iuramento de veritate dicenda &c. fuit per D.*

**Interrog.** *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.*

**Resp.** Non mi occorre dire altro; non essendo io quell'Anno, del quale voi cercate: ne essendo tam poco stato mai nella Città di N.

E

In



**Interrog.** Et monicus, vt bene aduertat dicere veritatem, quia non defunt plures testes, qui poterunt recognoscere, ipsum Constitutum vocari Annium, & esse illum eundem, de quo agitur, ac omnino extitisse in Civitate N.

**Resp.** Io vi dico; che non sono altrimenti quell' Annio, del quale si fa menzione; e non si trouerà mai, ch'io sia altro, che Buzio, e ch'io sia stato nella Città di N.

*Tunc D. ad convincendum ipsum Constitutum de mēdacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ad locū examinis adduci tres alios, quos magis similes aetate, habitu, statura, & effigie ipsi Constituto reperiri potuerūt*

*Quibus adductis, idem D. mandauit, eos in ordine poni, & inter illos poni etiam ipsum Constitutum, & ad illorum faciem successiue mandauit vocari Caium testem iam examinatum.*

*Qui ad faciem predictorum adductus, & sibi iuramento veritatis dicenda delato, prout, tactis & c. iurauit, fuit per D.*

**Interrog.** An cognouerit, & cognoscat Annium, quomodo, & à quāto tempore citra illū cognoscat. **Resp.** &c.

Et il Notaro scriuerà la risposta intieramente.

**Interrog.** Quamdiu sit, quod dictum Annium non vidit.

**Resp.** Io non hò veduto detto Annio da che nella Città di N. ci trouammo insieme, possono essere due mesi, con occasione &c. Egli poi si partì, & io non l'hò mai più visto.

**Interrogat.** An si dictum Annium modò videret, illum cognosceret.

**Resp.** Senza dubbio riconoscerai detto Annio, se lo vedessi adesso.

Et

**Et D. dicente,** vt modo inspiciat istos quattuor, qui sibi exhibentur, sic in ordine, ouero, in circulo, ò pure, in corona constitutus, & dicat pro veritate, an inter prefatos adsit, & reperiatur ille Annius, de quo modo interrogatus fuit, & quem dicit se vidisse in dicta Civitate N.

**Resp.** Signore, io hò veduto benissimo questi quattro huomini, che stanno qui per fila, e vi dico, che fra di loro ci è quell' Annio, del quale hora m'haueate domandato, e che io hò detto d'hauer vltimamente visto nella Città di N.

*Et D. subiungente, vt dicat, & designet, quinā ex dictis quattuor hominibus sit ille Annius, & manu illum tangat.*

**Resp.** Mouens se de loco ad locum, & manu tangens dictum Constitutum, tertium in ordine positum. Signore, questo qui, ch'è terzo nella fila, è quell' Annio, del quale mi haueate dimandato, & io vi hò risposto di sopra.

**Presente dicto Annio, & dicente.** Signore, costui non sò chi si sia, non lo conosco, & egli non può conoscer me, & io non sò quello, che lui dica, perche non fui mai, ne meno mi chiamai Annio, ma si bene sono, e mi chiamo Buzio, come vi ho detto di sopra; e non sono mai stato nella Città di N.

**Replicante dicto adducto, & dicente.** Io dico, che lui si chiama Annio, e così si faceua chiamare, & era chiamato da tutti, e lo riconosco benissimo per quell' Annio, che vi hò detto poco fa.

**Subiungente dicto Annio, & dicente.** Non è vero niente di quello, che dice costui &c.

*Et cum uterque persisteret in suo dicto D. licentiauit dictum adductum, imposito sibi silentio cum iuramento.*

*Et successiue D. ad magis convincendum ipsum Constitutum*

tum de mendacio, & ad magis disponendum ad veritatem fatendam, ac ad omnem aliam meliorem finem, & effectum, mandavit, adduci Titium alium testem iam examinarum.

Qui adductus, & delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout tactis &c. iuravit, fuit per D.

Interrog. An agnoscat &c.

Resp. Signor sì, ch'io conosco Annio, e lo cominciai a conoicere nella Città di N. &c.

Interrog. Quamdiu sit, quod dictum Annium non vidit.

Resp. Da che io lo vidi, come sopra, in detta Città di N. non l'hò mai più visto.

Interrog. An si modo videret dictum Annium &c.

Resp. &c.

E si farà, e terminerà la ricognizione, come di sopra.

Doppo senza interuallo, s'introdurrà Seio, e nella medesima forma si farà la recognizione, quale dovrà terminarsi così.

Et cum uterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictos tres homines, & Scium ultimo loco adductum, imposito eisdem silentio cum iuramento &c.

Et successivè proseguendo examen contra ipsum Constitutum.

Interrogavit ipsum, quomodo audeat adhuc negare, se nominari, & esse Annium, de quo in processu tractatur, cum videat, se de hoc per tot testes esse convictum.

Resp. Dicano i testimoni quel che gli pare. Io mi chiamo Buzio, e non Annio ne fui giamai nella detta Città di N.

Et sibi dicto, quare velit, quod predicti testes medio eorum iuramento dicerent, ipsum Constitutum nominari Annium

nium, & fuisse in Civitate N. ut supra, si verè ita non esset.

Resp. Che sò io, perche se lo dicano costoro?

Interrog. Et monitus per D. ut recedat ab huiusmodi sua obstinatione, & mendacis, cum videat, se esse testibus superatum, & non posse amplius negare se esse Annium, & fuisse in Civitate N. quia etiam quòd neget, iam D. habet illum pro convicto.

Resp. Se V. S. mi hà per conuinto, non sò, che mi dire. Io non posso esser conuinto di quello che non è.

Qui è d'auvertire, che se il Reo non resterà conuinto d'esser quello, contro a cui si depone nel processo, che habbia commesso nel tal luogo il tal delitto concernente il Santo Officio, perche non vi siano testimoni in numero sufficienti, ma ve ne sia vn solo, e nel processo risultino pur indicij, & amminicoli, ò da i medesimi detti del Reo, ò d'altra parte, per li quali si debba, col consiglio, e parere de' Consultori, contro di lui procedere a rigorosa esamina, per hauer l'identità, e ricognizione della persona: haurassi ciò ad offeruare nella forma, che altroue si dirà. Et in tanto si compirà l'esamina nella maniera più volte da noi detta di sopra.

Et se in cotal rigorosa esamina haurà poscia il Reo confessato l'identità della persona, potrà vn'altra volta pianamente esaminarsi nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

Annium, de quo supra, & delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. An velit ex se aliquid dicere circa suam causam. Resp. &c.

Interrog. *An aduersus Sanctissimum Eucharistia Sacramentum hanc propositionem protulerit, in eo, videlicet, non reuereri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi.* Resp. &c.

Se neghera, si ammonisca a dir la verità così.

*Monitus per D. ad dicendam veritatem, quam ex ijs, quæ in processu aduersus ipsum Constitutum resultant, non videtur posse diffiteri.* Resp. &c.

S'egli confesserà d'hauer proferita la sudetta propositione con le circostanze, che si hanno nel processo, s'interrogghi come tegue.

Interrog. *An redat, vel crediderit, in Sanctissimo Eucharistia Sacramento non contineri verè, ac realiter, corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi.* Resp. &c.

E negando, gli si faccia questa obiezzione.

*Et sibi dicto, quod cum ita seriosè &c. pongansi l'altre circostanze, præfatam impiam propositionem asseruerit, valde præsumitur, circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Quamobrem dicat veritatem.* Resp. &c.

E persequendo nella negatiua s'ammonisca di nuovo così.

*Iterum monitus ad dicendam veritatem pro Dei gloria, & anime sue salute.* Resp. &c.

E non potendosi hauer altro si chiuda l'esamina, come di sopra. Ma confessando ancora la mala credulità, si proieguisca d'interrogarlo sopra i complici &c. come per auanti si è detto.

E perchè auuiene pur anche tal volta, che i testimoni depongano contra vno, ch'essi non conoscono di nome, ma solamente di faccia, ò (come si dice) di veduta, negando perciò il Reo d'hauer commesso il

delitto

delitto oppostoli, e d'esser stato nel luogo &c. è necessario similmente, per non pregiudicare alle ragioni del Fisco, farlo in ogni modo con aperto confronto da essi testimoni riconoscere. Ilche si eleguirà in questa maniera.

Interrog. *Quid dicet, si testes fide digni, ipsam Constitutum recognoscent, esse omnino illum, qui in Ciuitate N. die &c. hora &c. si ponga il luogo, il giorno, e l'ora, protulit præfata verba hereticalia aduersus Sanctissimum Eucharistia Sacramentum &c. idque etiam in eius faciem testificabuntur.* Resp. &c.

*Tunc D. ad conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, accersiri tres alios facie, habitu, statura, & ætate ipsi Constituto, quod fieri potuit, magis similes, & cum eodem Constituto in ordine colloq̄ri.*

*Quibus sic vocatis, videlicet, A. B. C. & in ordine cum ipso Constituto dispositis, ita vt ipse Constitutus primum, vel secundum, vel tertium locum in ordine retineret, D. mandauit, ad eorum faciem adduci Caium, de quo aliàs.*

*Qui adductus delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.*

Interrog. *An si viderit hominem, aduersus quem in suo examine testificatus est, illum recognosceret.*

Resp. Credo certo, se vedrò il detto huomo, di douerlo riconoscere.

Interrog. *Vt modo bene inspiciat illos quatuor homines, qui sibi exhibentur in corona dispositos, & dicat, an inter illos adsit ille, de quo mentionem fecit in dicto suo examine, & dixit, se eum cognoscere de visu tantum, & non de nomine.*

E 4

Resp.

Resp. *Cum dictos quatuor homines attentè inspexisset.* Signor sì, che fra questi quattro &c.

*Et sibi dicto, vt indicet presatum hominem, de quo ipse intellexat in suo examine.*

Resp. *Mouendo se de loco ad locum, & manibus proprius tangendo dictum Annum, de quo alias, primum, vel secundum, vel tertium in ordine positum.* Signore, questo è quell' huomo, il quale io hò deposto nella mia elamina, che io alla presenza di Tizio, e di Seio, nella Citta di N. in piazza il giorno di &c. sentij dire, che nel Santissimo Sacramento &c.

*Presente dicto Anno, & respondente.* Costui dicè gran bugia &c.

*Repticante dicto Caio adducto, & dicente.* Io dico, ch'egli è quell' huomo &c

*Subiungente dicto Anno, & dicente.* Et io dico, che non sono &c.

E potrà ancol' Inquisitore far in presenza del Reo leggere la depozitione del detto Caio, e ciò si noterà, come di sopra; e si noteranno anco tutte le risposte, che dall'vna parte, e dall'altra verranno successiuamente date nel modo già accenato.

E se il Reo vorrà egli stesso interrogare il testimoniaio, potrà farlo a suo piacere, non seruendo simil confronto ad altro, che a supplire il difetto della citazione, e douranno così le interrogazioni del Reo, come le risposte del testimoniaio distintamente registrarli nel processo, che perciò non vi haurà luogo ad altra ripetizione, supposto però, che il testimoniaio sia stato dal Reo basteuolmente interrogato. E nella medesima forma si confronteranno gli altri, e si proseguirà d'elaminare il Reo, come di sopra, adattando,

tando, e cangiando rispettiuamente &c.

Auertasi nondimeno, che la predetta forma di apertamente confrontare il testimoniaio col Reo per la ricognitione &c. deuesi adoprare solamente in caso, che il Reo, vlate le debite diligenze, non resti per altre proue conuinto, e d'altra parte cessi ogni pericolo, che il testimoniaio debba per ciò del Reo venire in qualsiuoglia modo offeso, e danneggiato; che quando si giudichi esserui vn tal pericolo, haffi detta ricognitione, e confronto a fare in modo, che il Reo non vegga altrimenti il testimoniaio, ma bensì dal testimoniaio sia veduto il Reo, ò facendosi esso testimoniaio mascherare, e da capo à i piedi coprire, ouero oprandosi, ch' egli per le fessure, ò pertugio di qualche vscio riguardi il Reo posto sempre trà due, ò tre altri, nella guisa di sopra mostrata.

E se nel primo modo haurà a farsi la ricognitione, procederà l'Inquisitore in questa forma.

*Tunc M. R. P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit ipsum Constitutum poni in circulo inter tres, vel quatuor ipsi Constituto aetate, statura, effigie, & habitu, quoad fieri potuit, magis similes, & deinde in eius faciem sic positi adduci Tisium testem examinatum, & personatum.*

*Qui sit personatus adductus, & delato sibi iuramento de veritate indubitato gestu dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit per D. monitus, vt videat, an inter hos coram se stans stet ille, de quo ipse deposuit in suo examine, & dixit, se eum cognoscere solum de visu, & non de nomine, & si inter eos staret, quod ipsum manu tangat.*

*Qui testis ita monitus statim manum dextra tetigit Annum.*

*Qua recognitione ita manus tactu facta, M. R. P. Inquisitor ipsum Constitutum, aliosq; cum eo positos licentiauit, & deinde testem denuo interrogauit, an bene illum cognouerit.*

Resp. Signor sì, è quello istesso, ch' io toccai con la mano. Io lo vedeua benissimo, e l'hò riconosciuto chiaramente.

*Tunc M. R. P. Inquisitor licentiauit ipsum testem, iniuncto sibi silentio & c. & coram se mandauit denuo Reum delatum adduci.*

*Qui sic adductus, eique iuramento delato & c. fuit per. D.*

Interrog. & c. Resp. & c.

Se nel secondo modo, si caminerà con la forma, che segue.

*Tunc M. R. P. Inquisitor ad convincendum & c. mandauit, ipsum Constitutum poni & c. & deinde ad talem cameram adduci N. testem examinatum, quo Constituto (vt supra) posito, & relicto sub custodia, & guardia Satellitarum, & teste sic adducto, eaque iuramento delato de veritate dicenda, prout iurauit, tactis & c. fuit predictus testis positus ad rimulas, vel ad foramen ostij, indeque sibi dicto Constituto, & alijs cum eo positis ostensis, fuit à prefato M. R. P. Inquisitore.*

Interrog. An inter illos, quos per rimulas, vel foramen ostij stantes vidi, adsit ille, de quo ipse in suo examine deposuit, & dixit, se cognoscere de visu tantum, & non de nomine,

Resp. Signor sì, che frà quelli, che hò visti, e veggo per queste fessure, ouero, per questo buchetto di questa porta, iui nella stanza, doue & c. è quello, del quale io hò deposto nel mio esame, e dico, ch'è quel-

lo,

lo, che tiene la berretta di veluto nero con vna penna bianca, col colletto bianco trinciato, col giubbone di raso cremesino, con li calzoni di velluto nero, e calzette di seta cremesina, & hà la barba castagnaccia, & è vn poco più bassotto di quei due altri, & adesso tiene la mano dritta messa nella faccoccia de i calzoni, e stà col piede manco innanzi, e come si muoue vn poco ve lo dirò & c.

Dicens. E quello, che adesso ha sputato, e si è voltato in qua, ostendens, & descriuens predictis signis Annium.

*Qua recognitione facta, M. R. P. Inquisitor eum licentiauit, iniuncto eidem silentio & c. reuersusque ad ipsum Constitutum, licentiauitque is, inter quos fuerit positus, iniuncto vnicuique eorum silentio & c. & continuando cum eo examen, interrogauit & c.*

E poiche tant' oltre siamo in questa materia proceduti, egli conuien sapere, che il confronto aperto de' testimoni col Reo, supposta la lontananza d'ogni pericolo, si rende per altra cagione lecito, e necessario nel delitto d' heresia, cioè qualunque volta si dubita, che i testimoni habbiano deposto il falso, e si teme, che per le loro false depositioni l'innocente resti a gran torto condannato: ò pur vi è qualch' altra gran causa di far detto confronto. Il quale particolarmente suol farsi, quando i testimoni, & i Rei sono vilissime persone, ne per qual siuoglia benchè sconcio accidente punto si curano, se buona, ò rea fama loro ne segua, auuenga che, potendo pur anche trà simili persone esserui pericolo, l'vsare in ciò cautela, non debba disdiceuole stimarsi giamai.

# T E R Z A P A R T E.

Come habbiano ad esaminarsi gli Heretici formali.

*Modo d' esaminare vn Reo denunziato d' heresie formali, & à cui siano stati ritrouati libri hereticali d' Heresiarchi, e loro seguaci, e scritti pur hereticali, anco del medesimo Reo.*



Perche sommamente importa al negozio della Santa Fede, che si vfi ogni diligenza per scoprire tutti gli errori, & heresie celate entro la più segreta parte del cuore d'vn Reo indiciato di così fiera, & horribile pestilenza, habbiamo stimato douer non poco piacere, e contentamento a i Giudici di violata Religione recare il porre qui appresso vna forma d' esaminare così fatto Reo; con accennare i principali motiui di quegl' interrogatori, che douranno perciò farglisi, lasciando il rimanente alla molta prudenza, e gran sapere di essi Giudici: e la forma è questa.

*Die Mensis Anni  
Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.  
N. de N.*

*N. de N. filius N. cui delato iuramento &c. fuit per D. Interrog. An sciat, vel saltem presumat causam suae carcerationis, & praesentis examinis. Resp. &c.*

*Interrog. Vt reddat rationem vitae suae, & quid à pueritia fecerit quibus in locis steterit, quos praecceptores, quae rudimenta, & quorum amicitiam, & conuersationem habuerit. Resp. &c.*

*Interrog. An habuerit penes se, ac legerit libros de Religione tractantes, & quos. Resp. &c.*

Se dirà di sì (come conuiene che dica, essendogliene stati trouati appresso) e nominerà tutti i detti libri, ò parte di essi, s'interrogarà così.

*Interrog. An sit paratus recognoscere omnes, & singulos libros tam impresos, quam manuscriptos repositos in perquisitione domus propriae habitationis ipsius Constituti, ipsomet praesente, facta, si sibi ostendatur. Resp. &c.*

E dicendo d'esser pronto à riconoscerli, douranno essibirgli si ordinatamente i libri, e scritti heret. cali, in questa forma.

*Et sibi ostensis singillatim omnibus, & singulis libris, foliis, & paginis superius descriptis ac registratis, & per ipsum Constitutum etiam singillatim bene visis, ac praemanibus habitis, ad opportunam D. interrogationem. Resp. &c.*

E si porrà tutto quello, che dirà intorno alla riconozione di tutti i iudetti libri, e di ciascuno di essi.

E se vi faranno ancora altre scritture, quantunque non hereticali, ne sospette, quali si pretendano essere di sua mano, gli si faranno parimente riconoscere ad effetto di conuincerlo, oue bisogni, nel modo, che si dirà più a basso.

*Interr. Cuius litteraturae existat liber manuscriptus, ouero, existant libri manuscripti, ac etiam folia, & pagi-*

pagina item manu scripta penes ipsum reperta, & modo à se recognita. Resp. &c..

Se dira, non saperedi mano di cui siano detti scritti hereticali, e soggiungera, essergli capitati con i libri stampati confusamente alle mani, confessando però, l'altre scritture non cattive essere di sua mano, onde per la simiglianza de' caratteri resti tuttauia, molto più indiciato, d'essere stato egli medesimo anco dell'altre lo scrittore, s'interrogarà come appresso.

Interrog. *An alia quoque scripta fuerint manu ipsius Constituti exarata, & sincere procedat in Sancto Officio.* Resp. &c.

Se negarà, cotali scritture hereticali esser di sua mano, e tra esse, e l'altre appaia esserui gran simiglianza, e gli si farà questa obiezione.

*Et sibi dicto, quò cum utrarumque scripturarum modo à se recognitarum caracteres valde similes, & conformes sint, non videtur ipse Constitutus posse negare quin dictas scripturas omnes, & singulas manu propria exarauerit.* Resp. &c.

E negando egli tuttauia, si darà fine rill'esamina nel modo più volte acceanato.

E successiuamente d'ordine dell'Inquisitore si chiameranno nel Santo Officio alcuni Periti, & eccellenti Scrittori, che confrontino le scritture hereticali con l'altre non hereticali del Reo; e poi col proprio giuramento rechino il lor giudicio, se la letteratura, o carattere dell'vne, e dell'altre sia (com'egli si pare) simile, e conforme, ad effetto di poter in ogni modo conuincer il Reo; e tutto dourà ritrarsi in scritto giuridicamente col decreto dell'lo

qui-

quisitore nella forma che segue.

Die Mensis Anno

*Prædictus Adm. R. P. Inquisitor ad magis conuincendum dictum N. quòd præfata hereticalia scripta manu propria confecerit, mandauit, recessiri in Sancto Officio peritos in arte scribendi ad effectum comparandi præfata hereticalia scripta cum aliis scripturis prædicti N. ad ipso iudicialiter recognitis, &c.*

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Die Mensis Anno

*Vocatus fuit de mandato præfati Adm. R. P. Inquisitoris in obseruationem superscripti Decreti &c.*

*N. de N. peritus in arte scribendi, eique delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis &c. iurauit, fuit illi iniunctum, vt attentè, ac diligenter inspiciat, accurateque consideret litteraturam scripturarum &c. si delcriuano le scritture non hereticali, necnon litteraturam aliarum scripturarum hereticarum, de quibus supra, quæ etiam omnes, & singule fuerunt sibi exhibitæ ad effectum videndi, an sit eadem litteratura, nec ne.*

*Quibus per eum visis, ac diligenter inspectis, & accuratè consideratis, retulit, vt infra.*

Io hò visto, e diligentemente considerato &c. Pongasi intieramente la relatione di esso N. e dal Notaro chiuda si l'atto con questo fine.

*Qua relatione, & attestatione habita, & acceptata &c. fuit licentiatus, impositus sibi silentio sub iuramento, & se subscripsit.*

E si sottoscriuerà esso, & il Notaro nella forma consueta.

E nell'istesso modo si procurerà d'hauere il giudicio d'altri periti intorno alle dette scritture.

Ma

Ma se per auentura non si potessero hauere altre scritture di esso Reo, con le quali si hauesse a fare il paragone, all'hora si farà venire il Reo al luogo dell'etamine, e giuridicamente s'interrogarà s'egli sappia scriuere, e se dirà di sì, conuerrà, che di presente gli si facciano scriuere quelle parole, che a lui faranno dal Giudice dettate, il quale auuertirà di fare, che le più delle parole da dettarfegli siano contenute nella scrittura, ch'egli ha da riconosce- re, e se gli dettino sotto diuerso tenore, che così dalla simiglianza dell'istesse intere dizzioni tanto più ageuolmente si potrà poi da i periti fare il paragone della mano per la ricognizione di essa. E tale sarà la forma.

Die                  Mensis                  Annì

*Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.  
N. de N. & ei delato iuramento &c. fuit per D.*

*Interrog. An propria manu consecerit prasatas scri-  
pturas sibi iam exhibitas, & à se recognitas; & liberè ve-  
ritatem fateatur. Resp. &c.*

Se egli negrà, s'interrogghi in questa guisa.

*Interrog. An ipse Constitutus sciat scribere. Resp.  
&c.*

Se confesserà di sapere scriuere, si profeguisca così.

*Tunc D. mandauit eidem Constituto, vt accepto cala-  
mo scribat verba per ipsum D. dictanda, prout idem Con-  
stitutus accepto calamo sibi per me Notarium tradito ad  
ipsius D. dictamen infra scripta verba scripsit, videlicet  
&c.*

E se gli faranno scriuere quelle parole, che dal Giudice gli faranno dettate, come s'è detto di sopra.

Ma

Ma se negherà di sapere scriuere, in tal caso procurerà il Giudice di conuincerlo di bugia, con esaminare testimoni, che altre volte l'hanno visto scriuere, ò in altro modo, come giudicarà il meglio per conuincerlo. Il che se gli verrà fatto, senza dubbio il Reo resterà molto maggiormente grauato. E così dourà l'Inquisitore procedere in altri simiglianti casi; e particolarmente se al Reo fossero state ritrouate lettere da lui medesimo scritte a che che sia, toccanti in qualsiuoglia modo il delitto d'heresia, del quale viene indiciato: perche in tal maniera molto più ageuolmente s'apre la strada al Giudice di poter proceder contro i complici nella causa. E noi pur anco spiegheremo il modo di ciò conuen- uolmente fare, il quale è questo, che segue.

*Interrog. An si videret aliquam scripturam sua manu  
confectam, illam recognosceret.*

*Resp. Mi si mostri la scrittura, che se farà di mia  
mano, io la riconoscerò.*

*Tunc D. mandauit, per me Notarium exhiberi ipsi Con-  
stituto literas, de quibus supra in processu sol &c. regi-  
stratas, & in domo ipsius Constituti repertas, & primò  
complicatas, ita vt inscripto tantum, & sigillum vi-  
deretur.*

*Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum bene  
visis, & inspectis tam à latere sigilli, quam à latere in-  
scriptionis, ac etiam pra manibus habitis, ad opportunam  
D. interrogationem.*

*Resp. Io hò visto questo sopra scritto di questa  
lettera, che dice &c. e questo sigillo, che ci sta im-  
presso, doue ci è &c. e dico, che il sopra scritto non  
è di mia mano, & il sigillo, ancorche tenga l'im-  
pron-*

F

pron-



pronto dell' arma mia , non sò però chi ve l'habbia posto ; e questa senz'alro fara vna malignità ordita contro di me .

*Deinde D. mandauit , parum explicari litteras praeditas , ita vt sola subscriptio videri posset , & eidem Constituto exhiberi .*

*Quibus sic parum explicatis eidem Constituto exhibitis , & per ipsum Constitutum in ea parte , in qua extat subscriptio , bene visis , & inspectis , ad opportunam D. interrogationem .*

Resp. Io hò visto questa sottoscrizione di questa lettera , che dice &c. e dico , ch'è sottoscrizione falsa , & io non ne sò niente .

*Succedente eidem D. mandauit , eidem Constituto exhiberi totas litteras omni ex parte explicatas .*

*Quibus sic exhibitis , & per ipsum Constitutum bene visis , inspectis , praemanibus habitis , & lectis opportunè per D. interrog.*

Resp. Io hò visto questa lettera , che comincia &c. e finisce &c. e vido , ch'è lettera falsa . gittata da i maligni frà le mie scritture per rouinarmi , perche io non l'hò mai scritta , ne meno mi sono imaginato di scriuerla , e non ne sò niente .

E se alle obiezioni da farglisi , come di sopra , perseverara tuttauia nella negatiua , si procederà più auanti nel modo già spiegato .

Ma confessando il Reo , le già dette scritture , e lettere rispettiualemente esser di sua mano , si seguirà in questa forma .

Interrog. *A quo , vel à quibus habuerit dictos libros haereticales impressos . Resp. &c.*

Interrog. *Per quantum temporis spatium dictum libros*

*brospenes se detinuerit . Resp. &c.*

Interrog. *An alijs communicauerit dictos libros , vel aliquem eorum , & quibus . Resp. &c.*

Interrog. *An cum illis , vel aliquo eorum , cum quibus dixit se conuersatum fuisse , habuerit vquam sermonem de rebus Fidei , vel illos , seu aliquem illorum de Religione loqui audiuerit , & quid dictum fuerit . Resp. &c.*

Se negara , s'interrogari nel modo che segue .

Interrog. *A quot annis solitus sit confiteri peccata sua Sacerdoti , & sacram Eucharistiam sumere . Resp. &c.*

Interrog. *Vt exprimat nomina illorum Sacerdotum , quibus sacramentaliter peccata sua confessus est , & de quorum manibus sacram Eucharistiam sumpsit , vbi , & quibus presentibus Resp. &c.*

Interrog. *Cui Sacerdoti , in qua Ecclesia , & de quo tempore vltima vice confessus fuit peccata sacramentaliter . Resp. &c.*

*Et monitus ad dicendam veritatem , an de rebus ad Religionem pertinentibus cum aliquo , seu alijs quibus sermonem habuerit , quia in Sancto Officio deponitur , quod malè locutus fuerit de dogmatibus Catholicae Religionis . Resp. &c.*

E s'egli perseverarà nel negare , e farà indiciato d'hauer , per esempio , parlato del Digiuno , s'interrogari così .

Interrog. *An de Ieiunio Ecclesiae locutus fuerit , & qui dixerit . Resp. &c.*

Interrog. *An haereticaliter de sacro Ieiunio locutus fuerit . Resp. &c.*

Interrog. *An dixerit , Ieiunium de precepto Ecclesiae non esse obseruandum . Resp. &c.*

*Et sibi dicto , quod in Sancto Officio deponitur , ipsum Constitutum non modo sermonem habuisse de Ieiunio , ita*

vt malè de ipso sentire videyetur, sed etiam clarissimis verbis asseruisse, Ieiunium ex vi præcepti Ecclesiastici non esse obseruandum; & ob id personam quandam, cum qua loquebatur, impulsisse ad argumentandum in contrarium in dicta materia pro defensione Fidei Catholice. Ideo sincerè procedat, & veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

E si proseguisca d'interrogarlo opportunamente, come sopra, per hauer da lui l'intera verita di tutti i particolari, de' quali è stato denunziato. E confessando al fine in conformità degl' indici, che contra di lui si hanno, s'interroghi distintamente, se hà tenuto, e creduto ciascuno degli articoli da lui asseriti, e difesi, e così anco, se bene non confessasse d'hauer parlato contra ai dogmi della Santa Fede Catholica, si haurà da interrogare, se hà creduto l'heresie contenute ne i libri, e scritti appresso di lui ritrouati, inassinamente essendo li scritti di sua propria mano, & auuertirà l'Inquisitore di fargli quelle obiezzioni, & argomenti, che dalle risposte di lui, e dalla causa stessa potranno ageuolmente cauarsi, con rinfacciarli particolarmente, che i detti errori, & heresie si contengono ne i libri, e scritti a lui ritrouati. E tale sarà la forma.

Interrog. *Quid senserit de Ieiunio in Ecclesia Dei instituto, & habentis à Christifidelibus obseruato, modis, regulis, ac temporibus à dicta Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia ex Apostolica traditione ordinatis.* Resp. &c.

E perche a simili interrogatori generali perauentura il Reo risponderà negatiuamente, si verrà più al particolare non solo circa questo, ma anco circa tutti gli altri articoli, così.

In-

Interrog. *An credide in Ecclesia Dei ieiunandum liberè, non ex imperio, & lege Ecclesiastici præcepti.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Dei Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiam Dei esse inuisibile, & electorum tantum, ac prædestinatorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Romana Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit Ecclesiam Romanam non esse Catholicam, id est, vniuersalem, sed esse Ecclesiam Sathanæ, meretricem Babylonicam, matrem fornicationum, & abominationum, eamque posse errare, & de facto errasse, tum moribus, tum doctrina, & esse corruptam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, veram Ecclesiam esse Sceltam Caluinisticam, vel Lutheranam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit blasphemiam esse, dicere, diuinam scripturam à Romana Ecclesia approbari debere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Romano Pontifice.* Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hereticaliter senserit de Romani Pontificis auctoritate.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Romanum Pontificem non esse veram Christi Domini Vicarium, imò esse Antichristum, & solum Christum esse caput Ecclesie.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Romana Ecclesia non esse clauis, ac omnibus credentibus illas datas fuisse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sacramentorum noue Legis natura, & efficacia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacramenta Ecclesie non con-*

continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam conferre ex opere operato, sed esse tantum signa externa acceptæ gratiæ, vel iustitiæ. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de numero Sacramentorum Ecclesiæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Ecclesiæ Sacramenta esse pauciora, quam septem. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Sacramenta Ecclesiæ esse duo tantum, vel tria, & quæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit Baptismum, Eucharistiam, & Matrimonium tantum esse Sacramentum. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento. Resp. &c.

Interrog. An hereticaliter senserit de divinissimo Eucharistiæ Sacramento. Resp. &c.

Interrog. An crediderit in augustissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem, unà cum anima, & divinitate Domini Nostri Iesu Christi, ac proinde totum ipsum Christum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Idolatriam esse, adorare Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, illudque processionaliter deferre. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in Sacrosancto Eucharistiæ Sacramento, post consecrationem remanere substantiam panis, & vini, unà cum corpore, & sanguine Domini Nostri Iesu Christi. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de continentia singularum Specierum Sacramenti Eucharistiæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in venerabili Sacramento Eucharistiæ sub specie panis corpus tantum sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantum sine corpore, non verò

sub

sub una quaque specie, & sub singulis cuiusque speciei partibus, separatione facta, totum Christum contineri. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, peracta consecratione, in admirabili Eucharistiæ Sacramento non esse corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi, sed tantum in usu dum sumitur, non autem ante, vel post, & in Hostiis, seu particulis consecratis, quæ post communionem reservantur, vel supersunt, non remanere verum corpus Domini. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de communionem sub una tantum, vel sub utraque specie. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, ex necessitate salutis, & præcepti divini debere omnes communicare sub utraque specie. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de sacra Missa. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in Missa non offerri verum, proprium, ac propitiatorium sacrificium pro vivis, & defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & alijs necessitatibus. Resp. &c.

Interrog. An tenuerit, blasphemiam irrogari sanctissimo Christi sacrificio in cruce peracto per Missæ sacrificium, aut illi per hoc derogari. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de celebratione Missarum priuatarum, in quibus audientes non communicant. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Missas in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Canone sacre Missæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Canonem sacre Missæ abrogandum, eo quòd aliquos errores contineat, & dicat, quos

*errores crediderit in eo contineri. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de Missis, qua in honorem Sanctorum celebrantur. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit imposturam esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de ritu, quo utitur Ecclesia Romana in administrando Sacramento Baptismi. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, huiusmodi ritum esse malum ac reuicendum. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de Ministro Sacramenti Baptismi Infantibus conferendi. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, Infantes à quolibet citra dolectum nulla necessitate flagitante tingi debere. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de invocatione Sanctorum cum Christo in cælo regnantium. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, Sanctos aeterna felicitate in Cælo fixatos minimè pro nobis orare, & ob id nullo modo à nobis esse invocandos; & eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idolatriam, & pugnare cum verbo Dei, aduersarique honori vnius mediatoris Dei, & hominum Iesu Christi; ac summoperè Deo displicere. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de cultu sacrarum Imaginum, & de Purgatorio post hanc vitam. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, sacras Imagines nullibi omninò habendas, nec villo modo esse colendas, immò earum cultum esse heresim, & idolatriam, & Purgatorium post presentem vitam non extare. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de Confessione sacramentali. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, sacramentalem Confessionem pecca-*

*peccatorum non esse necessariam. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, Confessionem sacramentalem omnium, & singulorum peccatorum mortalium secretò apud Sacerdotem factam esse impossibilem, & carnificium conscientie, Tyrannicam, & Deo iniuriosam. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit de satisfactione pro peccatis. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, totam pœnam simul cum culpa remitti semper à Deo, & in contritiis non requiri pœne satisfactionem, & pro peccatis quoad pœnam temporalem minimè Deo per Christi merita satisfieri ab eo inflatis, & patienter toleratis, vel à Sacerdote iniunctis, sed neque sponte susceptis, ut ieiuniis, orationibus, elemosynis, vel alijs etiam pietatis operibus. Resp. &c.*

*Interrog. An tenuerit, ex huiusmodi nostris satisfactionibus vim meritò, & satisfactionis Domini Nostri Iesu Christi, vel obscurari, vel imminui. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, satisfactionem pœnitentiarum non esse aliam, quàm fidem, qua apprehendunt, Christum pro eis satisfecisse. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit, de solemnitatibus in celebratione matrimonij adhiberi solitis. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, solemnitatem, qua sponsus cù sponsa in Ecclesiis combinatur, otiosè adhiberi. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit in vniuersum de caeremoniis, ritibus, ac signis externis, quibus Sancta Mater Ecclesia utitur tam in Missarum celebratione, & Sacramentorum administratione, quàm in alijs occurrentibus. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, præmissa omnia esse damnanda eo, quòd sint contra Christi institutum. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit, de obseruantia dierum festorum à Romana Ecclesia ordinatorum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, dies festos iuxta Romanam Ecclesiam prescriptum celebrari, solitos non esse colendos, aut observandos. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit circa materiam votorum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, vota Domino Deo, ac Sanctis eius ritè, & rectè nuncupata non esse observanda. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de peregrinationibus ad loca sancta ex voto, aut devotione, seu etiam ob iniunctas pœnitentias à fidelibus assumptis. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, antedictas peregrinationes esse inutiles, vanas, & malas. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de veneratione sacrarum Reliquiarum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, Sanctorum Reliquijs venerationem, atque honorem non deberi, vel eas, aliaque sacramenta à fidelibus inutiliter honorari; atque eorum opis impetrande causa Sanctorum memorias frustra frequentari. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de Apostolicis traditionibus, Monachorum institutis, ac bonorum operum merito. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, Apostolicas traditiones non esse credendas, nec tenendas, statum Monachorum esse malum, & nullum esse meritum hominis Christiani ex opere bono, imò omnia opera nostra esse cum peccato, vel nullum opus bonum à nobis proficisci posse. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, nullum opus nostrum esse bonum, nisi ex amore dumtaxat erga Deum procedat, & proinde opera, que fiunt salutis aeternæ consequenda gratia, esse mala. Resp. &c.*

In-

Interrog. *An crediderit, hominem, postquam ad gradum perfectionis pervenerit, ad nullum opus bonum teneri. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, nullum opus bonum ad vitam æternam consequendam necessarium esse. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit, de lectura sacrosanctæ, ac divine Scripturæ, de cœlesti sacrarum Indulgentiarum thesaurò in Ecclesia Dei, & cultu Altarium, ac Templorum sacrarum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, sacram Scripturam ab omnibus passim lingua vernaculæ legendam esse, Indulgentias nullius esse valoris, ac propterea inutiles, vel eas concedendæ in Ecclesia potestatem non esse, & cultum Altarium, ac Templorum abominandum esse. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit de consilijs Evangelicis, de præceptis Sanctæ Matris Ecclesiæ, & de simplicibus Sacerdotibus in comparatione Episcoporum. Resp. &c.*

Interrog. *An crediderit, in consilijs Evangelicis nullam esse Christianam perfectionem, Ecclesiæ præcepta esse inutilia, imò nociva, & damnosa, & simplices Sacerdotes æquales esse Episcopis dignitate, & auctoritate. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit de sacrarum Conciliorum auctoritate. Resp. &c.*

Interrog. *An tenuerit, sacra Concilia Romani Pontificis auctoritate coacta posse errare, & Papam cum Episcopis in Concilijs non representare Ecclesiam. Resp. &c.*

Interrog. *Quid crediderit de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium dignitate, ac perpetuo cœlibatu Sacerdotum. Resp. &c.*

Interrog. *An perperam senserit de Cardinali dignitate, & crediderit, licere Sacerdotibus Romanæ Ecclesiæ Vxores ducere. Resp. &c.*

In-

**Interrog.** Quid crediderit de auctoritate Sacerdotum in remittendis peccatis, & de ipsamet absolutione peccatorum. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, penes Sacerdotes non esse potestatem absolventi à peccatis in Confessione sacramentali, & absolutionem peccatorum esse testimonium veniæ, ex gratuita Evangelij promissione desumptum. Resp. &c.

**Interrog.** Quid crediderit de Ecclesiasticis censuris. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, excommunicationes D. Pape, & Prælatorum Ecclesie non esse timendas. Resp. &c.

**Interrog.** Quid crediderit de libris Canonicis sacra, ac diuina Scriptura. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, aliquos libros in Canone ab Ecclesia Romana recensitos non esse Canonicos, seu apocryphos. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, librum Iudith, Thobie, Hestree posteriores duos, Sapieniam Iesu filii Sirach, qui Ecclesiasticus dicitur, Baruch, Epistolam Hieremie, Danielis cap. 13. & 14. Canticum item trium Puerorum, quod est capiti tertio affixum, reliqui in Hestree à versu 3. cap. 10. ac Machabeorum ambos esse apocryphos.

**Interrog.** Quid crediderit de peccato originali. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, primum hominem Adam ob inobedientiæ peccatum statim sanctitatem, & iustitiã non amisisse, & Dei iram, & indignationem, atque adeo mortem, & cum morte captiuitatem sub Demons potestate hanc incurrisse, & totum ipsum Adam secundum corpus, & animam in deterius commutatum non fuisse. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, Adæ præuacationem sibi soli, & non eius propagini nocuisse, & iustitiã quam perdidit sibi soli, & non nobis etiam perdidisse, aut mortem, &

pœnas

pœnas corporis tantum in omne genus humanum transfudisse, non autem, & peccatum. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, Adæ peccatum in omnibus propagatione, non imitatione transfusum per humane naturæ vires, vel per alium remedium tolli, quam per meritum Christi mediatoris nostri, aut ipsi Christi Iesu meritum per Baptismi sacramentum in forma Ecclesie rite collatum tam adultis, quam paruulis non applicari. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, paruulos recentes ab uteris matrum, etiam si fuerint à baptizatis parentibus orti, non esse baptizandos, aut in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lauacro necesse sit expiari ad vitam æternam consequendam. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, per Iesu Christi Domini Nostri gratiam, quæ in Baptismate confertur, reatum originalis peccati non remitti, aut non tolli totum id, quod veram, & propriam peccati rationem habet, sed illud tantum radi, aut non imputari. Resp. &c.

**Interrog.** Quid crediderit, de concupiscentia, vel somite in nobis manente post Baptismum. Resp. &c.

**Interrog.** An tenentur, concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, verè, & propriè renatis esse peccatum, & Deum verè, & propriè esse auctorem mali culpa. Resp. &c.

**Interrog.** Quid crediderit, de libertate Ecclesiasticæ. Resp. &c.

**Interrog.** An crediderit, nullam omnino esse libertatem Ecclesiasticam, nisi liberationem à peccato. Resp. &c.

**Interrog.** Quid crediderit, de electis, & prædestinatis, quoad eorum fidei durationem, ac sue salutis certitudinem, vel incertitudinem. Resp. &c.

In-

**Interrog.** *An crediderit, electos, ac prædestinator non posse unquam à fide aberrare, ac de sua salute certos esse* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, prædestinatos à Deo non posse mutare voluntatem, atque ideò neque nocere mala, neque prodesse bona.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, electis tantummodo fidem dari non reprobis.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de perpetua Virginitate Deo dicatarum pudicitia, & castitate.* Resp. &c.

**Interrog.** *Anteuerit, Virginibus, quas se Deo dicauerunt, licitè coniugium permitti.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de hominis arbitrio.* Resp. &c.

**Interrog.** *An perperam, & hæreticè senserit de hominis arbitrio.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, liberum hominis arbitrium post Adæ peccatum amissum, & extinctum, aut rem esse de solo titulo, immò titulum sine re, figmentum denique à Satana inventum in Ecclesiam.* Resp. &c.

**Interrog.** *An tenuerit, peccato semel imputatis nullis restare deinceps liberum voluntatis arbitrium.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, hominis arbitriū minimè concurrere, aut cooperari ad gratiā percipiendam.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, hominem necessariò peccare.* Resp. &c.

**Interrogat.** *Quid crediderit, de iustificatione impij.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, hominem iustificari fide tantum, id est, remissione peccatorum, insinuatque Christi imputatione per fidem apprehensa, exclusa gratia, & charitate.* Resp. &c.

In-

**Interrog.** *An crediderit, fidem iustificantem nihil aliud esse, quàm fiduciam diuine misericordie peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de Regum, aliorumq; Principum auctoritate circa spiritualia.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, Reges, aliosq; Principes auctoritatem habere in spiritualibus administrandis.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de notitiā possibili à nobis haberi circa nostram prædestinationem.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, hominem, quamdiu in hac mortalitate uiuitur, posse certò statuere, se omnino esse in numero prædestinatorum, & gratiam Deic nescitum fuisse, ita ut amplius peccare non possit, & si peccauerit, certam sibi respicientiam promittere debeat.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de matrimonij clandestinis à Sacro Concilio Tridentino damnatis, de defectu ciborum, ac sepultura Ecclesiastica.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, matrimonia clandestina esse valida, licitum esse singulis diebus indifferenter carnes comedere, & non esse in locis sacris sepelienda corpora defunctorum, aut nulli certo loco, aut sepultura post mortem esse credenda.* Resp. &c.

**Interrog.** *Quid crediderit, de libertate conscientie in materia Religionis.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, cuiq; liberum esse, in rebus ad Religionem pertinentibus credere, prout uult.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, omni homini ad remissionem peccatorum esse quendam necessariū esse, ut credat certò, & absque ulla hesitatione propriæ infirmitatis indispositionis, peccata sibi esse remissa.* Resp. &c.

**Interrog.** *An crediderit, peccata omnia, quæ post*

Ba-

*Baptisimum sunt, sola recordatione, & fide suscepti Baptismi dimitti, & ipsum Baptisimum Penitentia sacramentum esse. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit, de Episcoporum dignitate, & auctoritate in Ecclesia Dei, & de statu conjugali respectu aliorum statuum, nempe virginitatis, & celibatus. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse veros, ac legitimos Episcopos, sed figmentum humanum, & meliorem esse statum conjugalem virginitate, & celibatu. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit, de munere, ac dono perseverantiae usque in finem. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, hominem posse certo scire, se habiturum perseverantiam donorum usque in finem absoluta, & infallibili certitudine, nisi hoc speciali revelatione didicerit. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit, de praeceptis Evangelicis, de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana factis, & pro tempore patris. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, nihil praeceptum esse in Evangelio, praeter fidem, caetera esse indifferentia, neque praecepta, neque prohibita, sed libera, & miracula à Sanctis patrata esse falsa, & commentitia, ac demum figmenta, & praestigia Catholicorum. Resp. &c.*

*Interrog. Quid crediderit, de sacra Theologia scholastica, & ipsismet scholasticis Doctoribus, de Cantu sacro, Campanarum vsu, Officio parvo Beatissimae Virginis, aliisque Orationibus, quae Latino idiomate passim a fidelibus recitantur. Resp. &c.*

*Interrog. An crediderit, sacram Theologiam scholasticam esse relictendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos*

Do-

*Doctores, & potius Romani Pontificis adultores, Cantum sacrum, & Campanarum vsu abolendum, & inutile esse non intelligentibus linguam latinam recitare Officium Beatae Mariae Virginis, & alias Orationes non nisi lingua vernacula. Resp. &c.*

Se il Reo haura confessato d'hauer tenuto, e creduto le sudette heretiche, ò le più di esse, dourà appresso interrogarsi così.

*Interrog. An in praedictis erroribus, & heresibus habuerit aliquos coplices, magistros, vel discipulos. Resp. &c.*

*Interrog. Quid modo credat de praenarratis articulis. Resp. &c.*

Più cose assai dourebbono di vero sopra tal materia addursi, ma da questa ancorche pouera dispensa potranno secondo il bisogno delle cause pigliarsi interrogatori opportuni, ò fornarsene altri simili secondo le varie sette degli Heretici, per compiutamente esaminare così fatti Rei. Dagli altri incidenti poi di esse cause, per quello, che infino a qui è stato detto, & appresso andrà dicendosi, e molto più per la loro gran prudenza, potranno similmente gl'Inquisitori con ogni picciola loro fatica, suilupparsi, e quelle al douuto termine dirittamente incaminare.

*Modo di riceuere la deposizione d'un Heretico spontaneo comparente.*

**E**ssendo la salute dell'Anime, oltre alla conseruazione della Fede, nobilissimo fine, e scopo molto principale del sacrosanto Tribunale dell'Inqui-

G

qui-



quifizione, per certo chiunque, spontaneamente comparando dauanti all'Inquitore, confesserà liberamente gli errori, & heresie, nelle quali specialmente da i propri parenti fara stato alleuato, & instrutto, non dourà esser dal Giudice fuorchè benignamente riceuuto, piaceuolmente trattato, e paternamente spedito, senza alcun rigore di carceri, e senza spese, tormenti, ò pene di qualsiuoglia sorte. E spontaneo comparente s'intende esser solamente quello, che non preuenuto d'indicij, ne citato, ò ammonito in particolare, viene ad accusare se stesso. E primieramente a questo tale si dara il giuramento di dire la verità, presente il Notaro, a cui si aspetterà il ridurre in scritto la di lui spontanea comparizione; e poi esso Comparente dirà il suo nome, e cognome, e così anco il nome del padre, e della patria, la setta, ò Religione de' parenti, cioè, se siano stati, ò al presente siano Heretici, ò Cattolici, la sua educazione, & istruzione nell'heresie, quali dourà in specie dispiegare, almeno le più principali, di cui si ricorda, e la causa, ouero occasione della sua conuersione alla sua santa Fede Cattolica, nel modo, che segue, cangiandosi però quelle cose, che douranno cangiarfi secondo la varietà de i casi, e la qualità delle persone.

Die                      Mensis                      Anni

Comparuit personaliter sponte in Aula Sancti Officij N. coram &c. in mensis &c.

A. filius B. de Cimitate C. ouero, de loco D. Diœcesis E. aetatis sue annorum &c. cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. e se vi sarà bisogno d'Interprete, mediante R. P. N. pro Interprete ad hunc actum

actum assumpto, quò similiter iurauit, tactis &c. de fideliter interpretando, exposuit, vt infra, videlicet.

Io son nato di Padre, e Madre heretici Luterani, ouero Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie della setta di Lutero, ò di Caluino, le hò tenute, e credute infino all'anno prossimo passato, che essendo nella Città di N. e vedendo in diuerse Chiese le cerimonie, che vsano i Cattolici intorno al culto della Religione, ascoltando le loro prediche, e considerando l'vnione, e concordia di essi circa i dogmi della sudetta Religione, rimasi molto inclinato alla Santa Fede Cattolica, e parue in cattiuo stato, doue io pur fossi per durare nella già detta setta di Lutero, ò di Caluino; e venuto ultimamente in questa Città di N. hò risoluto per l'effortazioni, e buoni documenti de' Padri N. de N. di lasciare affatto la detta empia, e sacrilega setta, e di cuore abbracciare la detta Santa Fede Cattolica; e perciò mi sono presentato dauanti V. P. M. R. e chiedo humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hereses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutheri, vel Caluini.*

Resp. Io hò tenuto, e creduto, se sarà stato Luterano.

Che trè solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battefimo, l'Eucaristia, & il Matrimonio.

E se sarà stato Caluinista.

Che due solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battefimo, e la Cena.

Che le sacre Imagini non si debbano venerare.

Che i Santi in Cielo non preghino per noi, e perciò non debbano da noi inuocarsi.

Che nel Sacramento dell'Eucaristia, se Luterano, doppo le parole della consecrazione vi sia solamente in uso il corpo, & il sangue di Nostro Signore Giesù Christo, e col corpo resti il pane, e col sangue il vino, & in oltre col pane vi sia solamente il corpo, e col vino solamente il sangue: e perciò sia necessario di precetto Diuino, che i laici si comunichino sotto l'vna, e l'altra specie.

E se Caluinista.

Che nel Sacramento della Cena non vi sia realmente il vero corpo, & il vero sangue del Signore, ma solamente come in segno, & in figura.

Che il Papa non sia vero Vicario di Christo, ne Capo di tutta la Chiesa di Dio, anzi più tosto Antichristo.

Che doppo la presente vita non vi sia Purgatorio.

Et in questa forma gli si faranno spiegare tutte l'altre heresie da lui tenute.

E se per auuentura il Comparente, come rozzo, & idiota, non saprà esprimere gli errori suoi, si potrà interrogare come segue.

Interrog. *Quid tenuerit de delectu ciborum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de confessione sacramentali.* Resp. &c.

Interrog. *Quid senserit de sacra Missa.* Resp. &c.

E così dell'altre heresie, quali parerà all'Inquisitore, che esso comparente, secondo la qualità della persona, potrà hauer tenuto, & appresso dourà distintamente interrogarsi, che cosa al presente ei cre-

da

da sopra ciascuno de' già narrati articoli, così.

Interrog. *Quid modo credat de supra narratis articulis; & fidem suam explicet circa vnumquemque illorum.*

Resp. Io credo hora generalmente tutto quello, che crede la Santa Madre Chiesa Cattolica, Apostolica Romana; e particolarmente tengo, e credo;

Che sette siano, e non più, nè meno i Sacramenti della Chiesa, cioè il Battesimo, la Confermazione, &c.

Che le sacre Imagini si debbano honorare, è riverire.

Che nel Santissimo Sacramento dell' Altare vi sia realmente il corpo, & il sangue di N.S. Giesù Christo &c.

E nel medesimo modo risponderà sopra ciascuno degli altri articoli, & il Notaro scriuerà il tutto diligentissimamente.

Ma se il Comparente non saprà rispondere, e dirà, che solamente crede i detti articoli esser falsi, e che desidera esser istruito, procurerà l'Inquisitore doppo l'esamina di farlo ammaestrare prima che lo riconcili &c.

S' haurà poscia ad interrogare dell'infrascrutte cose, cioè.

Interrog. *An paratus sit, omnes hereses, & errores predictos, ac alios quoscumque abiurare, maledicere, ac detestari, & ex corde amplecti Sanctam Fidem Catholicam, quam tenet, credit, predicat, profiteretur, ac docet Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana, cuius Caput ad presens est Sanctiss. D. N. Papa N. & in ea viuere, & mori.*

G 3

Resp.

Resp. io sono pronto a fare quanto da V.P.M.R. mi sarà imposto .

Interrog. *An de prædictis hæresibus & erroribus fuit vnquam in iudicio præuentus indicis, vel denunciatus, aut alias fuerit in foro exteriori propter prædicta reconciliatus.* Resp. &c.

Se dirà di sì, con riferire il tempo, il luogo, e la persona, dinanzi a cui sarà stato indiciato, ò riconciliato, non doura l'Inquisitore assolverlo, ma darne parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisizione Romana, e di là attendere l'ordine di quello hauerà a fare .

Se risponderà di no, s'interrogghi appresso .

Interrog. *An in rebus Fidei Chatholicæ sit sufficienter instructus.*

Resp. Io sono assai bene instrutto nelle cose della Fede &c.

E se rispondesse di no, si faccia instruire, come si è detto di sopra .

Interrog. *An sciat, in partibus Catholicorum reperiri aliquem hæreticum, vel ipse Comparens habeat aliquos complices; & quatenus &c. nominet illos.* Resp. &c.

Et hauuta la sua risposta, s'egli saprà scriuere, e vi farà l'Interprete, si finirà l'esamina così .

*Quibus habitis fuit dimissus iniuncto eidem, & D. Interpreti, vt ambo se subscribant.*

Io A. hò deposto come di sopra .

Io N. hò interpretato fedelmente .

E se non saprà scriuere, e similmente vi farà l'Interprete, si dirà così .

*Quibus habitis, fuit dimissus, & cum nesciret scribere assensus secus signum Crucis D. verò Interpres se subscripsit*

E ù

E si sottoscriuerà parimente il Notaro secondo il solito .

E perche non hanno alle volte nè il Reo, nè l'Interprete cognizione alcuna della lingua Italiana, e conuien perciò in simil caso riceuere la spontanea comparizione del Reo in lingua Latina, si è giudicato bene il porne qui la forma, ch'è la seguente .

Die                      Mensis                      Anni

*Comparui personaliter spontè & c. coram & c.*

*N. de N. & c. qui celato sibi iuramento & c. mediante R. D. N. pro interprete & c. exposiit, vt infra, videlicet .*

*Ego ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Calvinistis natus sum, & ab illis, prout etiam à Ministris, seu Predicantibus instructus, & educatus in erroribus, & hæresibus Lutherana, vel Calvinistica sectæ teni, & credidâ quidquid tenent, & credunt hæretici Lutherani, vel Calvinista in patria mea serè vsque ad presentem diem. Sed modo ad Fidem Catholicam tûm piorum hominum admonitionibus, tûm Catholicorum librorum lectura conuersus, cupio in Catholicorum numerum adscribi, & hius rei causa à R. D. N. hic presente directus sum ad hoc Sanctum Officium.*

Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hæses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutherana, vel Calvinistica.*

Resp. *Ego tenui, & credidi.*

*Duo tantum esse Sacramenta Ecclesie, scilicet, Baptisum, & Eucharistiam, vel sanctam Cœnam.*

*Non esse peccatum vesci carnibus diebus ab Ecclesia Romana prohibitis.*

*In Sacramêto Eucharistie, s'egli sarà stato Luterano, sub specîe panis continerà corpus tantûm sine sanguine.*

Et sub specie vini sanguinem tantum sine corpore Christi, idcirco necessarium esse ex precepto diuino, & ad salutem eternam consequendam, omnes communicare sub vtraque specie: & in eodem Sacramento non contineri corpus, & sanguinem Christi nisi dum actu percipitur, & similiter post consecrationem cum substantia corporis remanere substantiam panis, & cum substantia sanguinis substantiam vini. E te Calvinista.

In Sacramento Cene non contineri verè, & realiter corpus, N. sanguinem Christi, sed tamquam in signo.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium in terris, neque Caput Vniuersalis Ecclesie, immò Antichristum.

Post hanc vitam non esse Purgatorium.

Santos in Cælo non intercedere pro nobis, & ideo non esse à nobis inuocandos.

Præter diem Dominicum, ac festa Natiuitatis, & Ascensionis Christi, & Sanctorum Apostolorum, nullum aliud festum esse celebrandum.

Sacras Imagines non esse habendas, neque colendas.

Ieiunia ab Ecclesia Romana ordinata non esse seruanda.

Confessionem sacramentalem omnium peccatorum mortalium in specie coram Sacerdote non esse necessariam.

Non esse opus, vt Sacerdotes, ac Religiosi cælibem vitam ducant &c.

Interrog. Quid modo credat de prænarratis articulis.

Resp. &c. Modo ego teneo, & credo quicquid tenet, & credit Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, & in particulari.

Se tem esse Sacramenta Ecclesie, qua iustus benè recitant, vel nesciuit recitare.

Licitum non esse comedere carnes diebus à S. R. E. prohibitis.

In

In Sacramento Eucharistie post consecrationem sub vna aquè, ac sub alia specie contineri verè, realiter, ac substantialiter totum, & integrum Christum, etiam extra usum, & sufficere ad salutem communicare sub altera tantum specie, neque ibi amplius reperiri substantiam panis, & vini.

Romanum Pontificem esse Caput Ecclesie, & Christi Domini Vicarium in terris.

Purgatorium existere post hanc vitam.

Santos in Cælo intercedere pro nobis, & idcirco à nobis esse inuocandos.

Dies festos omnes ab Ecclesia Romana ordinatos esse celebrandos.

Ieiunia item à præfata Romana Ecclesia instituta esse obseruanda.

Peccata mortalia omnia in specie Sacerdotibus esse confitenda.

Non posse licitè Sacerdotes, ac Religiosos matrimonium contrahere &c.

Interrog. An sit paratus abire &c. Resp. &c.

E si tegua a farie gli altri interrogatori, come di sopra.

Quello si è detto di vn Heretico sponte comparente, douessi offeruare ancora verso tutti quelli, i quali, essendo, ò per suggestione del Demonio, ò per altrui maligne persuasioni, ò pur anche per loro propria malitia, caduti in qualche errore spettante alla Santa Inquisizione, spontaneamente compariranno auanti l'Inquisitore, ò suoi Vicari, e senza aspettare d'esser nel S. Officio denunciati, ò in qualsiuoglia altro modo indicati, soddisfaranno nel modo sopradetto interamente. Come poscia debbano spedirsi, ne tratteremo nell'Ottaua Parte.

QVAR.